

## DLXXIV. SEDUTA

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1951

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

## INDICE

Congedi . . . . .	Paq.	22429
Disegni di legge:		
(Trasmissione) . . . . .		22430
(Deferimento a Commissione permanente) . . . . .		22430
Disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise » (1449) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):		
UBERTI . . . . .		22430
BERLINGUER . . . . .	22430, <i>passim</i> ,	22470
DONATI . . . . .		22432
MERLIN Umberto, <i>relatore di maggioranza</i>		
22432, <i>passim</i> ,		22471
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	22432, <i>passim</i> ,	22469
ROMANO Antonio . . . . .		22432
VENDITTI . . . . .	22433, 22435, 22438,	22462
MASTINO . . . . .	22433, 22447,	22456, 22460
ZOLI . . . . .		22433, 22465
MUSOLINO . . . . .		22434 22438
PICCHIOTTI, <i>relatore di minoranza</i> . . . . .	22435, 22440,	
22446, 22457,		22466
PERSICO . . . . .		22436, 22447
RIZZO Domenico . . . . .	22437, 22462,	22465
MANCINI . . . . .	22438, 22452, 22458, 22463,	22464, 22465
RUINI . . . . .		22439
RIZZO Giambattista . . . . .		22440
BOERI . . . . .		22443
AZARA . . . . .		22459, 22466
ADINOLFI . . . . .		22463, 22464
GONZALES . . . . .		22464
DE LUCA . . . . .		22465
(Votazione a scrutinio segreto) . . . . .		22430
Interrogazioni (Annunzio) . . . . .		22472
Mozione (Annunzio) . . . . .		22471
Mozione e interpellanza (Per lo svolgimento):		
TARTUFOLI . . . . .		22429

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Per lo svolgimento di una mozione e di una interpellanza.**

TARTUFOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Signor Presidente, ho presentato da tempo una mozione riguardante l'artigianato ed una interpellanza relativa alle liquidazioni degli indennizzi già concretati a favore dei proprietari dei pescherecci requisiti e distrutti in periodo di guerra. La pregherei di rendersi interprete presso il Governo dei motivi di urgenza che hanno suggerito l'interpellanza e la mozione, affinché sia fissata al più presto una data nella quale esse possano essere svolte.

PRESIDENTE. La Presidenza non mancherà di adoperarsi perchè l'interpellanza e la mozione del senatore Tartufoli vengano al più presto iscritte all'ordine del giorno.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Di Rocco per giorni 1; Ghidini per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

**Trasmissione di disegni di legge.**

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifiche ai limiti di somma previsti dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la Marina » (1511);

« Modificazioni dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171, recante agevolazioni per lavori di riparazione dei danni causati dall'alluvione dell'ottobre 1949 in Campania e nel Molise » (1512);

« Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato » (1513).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

**Deferimento di disegno di legge  
a Commissione permanente.**

**PRESIDENTE.** Informo che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione della 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Orlando: « Conferimento del titolo di professore emerito al professore Giuseppe Pagano » (1510).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Riordinamento dei giudizi di Assise » (1449)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise ».

Ricordo che la seduta di ieri è stata tolta per mancanza del numero legale constatata in seguito alla votazione a scrutinio segreto sullo emendamento presentato dal senatore Berlinguer all'articolo 9 del disegno di legge, tendente

a sostituire alla parola « coloro » le altre « i cittadini di entrambi i sessi ». Se i presentatori della domanda di votazione a scrutinio segreto insistono nella richiesta, la votazione stessa verrà ora ripetuta.

**UBERTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**UBERTI.** Per evitare una inutile perdita di tempo dichiaro, come firmatario della domanda di votazione a scrutinio segreto, anche a nome degli altri sottoscrittori, di ritirare la richiesta a condizione che i colleghi della sinistra ritirino la domanda di votazione per appello nominale.

**PRESIDENTE.** Prego i firmatari della domanda di votazione per appello nominale di dichiarare se insistono nella loro richiesta.

**BERLINGUER.** Insistiamo.

**UBERTI.** Manteniamo allora anche noi la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento del senatore Berlinguer all'articolo 9 del disegno di legge, che — ripeto — tende a sostituire alla parola « coloro » le altre « i cittadini di entrambi i sessi ».

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adinolfi, Alberti Antonio, Alberti Giuseppe, Anfossi, Angelini Cesare, Armato, Asquini, Azara,

Banfi, Baracco, Barbareschi, Battista, Bei Adele, Benedetti Luigi, Bergamini, Bergmann, Berlinguer, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Boccioni, Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Bosi, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bubbio, Buizza,

Cadorna, Caldera, Canaletti Gaudenti, Canevari, Caporali, Cappa, Cappellini, Carbonari, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Carrara, Casadei, Casardi, Casati, Caso, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Conci, Conti, Corbellini, Cortese,

D'Aragona, De Bosio, De Gasperis, Donati, D'Onofrio,

Elia,

Fabbri, Facchinetti, Fantoni, Farina, Farioli, Fazio, Ferrabino, Filippini, Focaccia, Franza,

Galletto, Gasparotto, Gava, Gavina, Gelmetti, Genco, Gerini, Giacometti, Giardina, Giua, Gonzales, Gortani, Gramegna, Grava, Gricco, Grisolia, Guarienti,

Jannelli,

Labriola, Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lavia, Lazzaro, Lepore, Li Causi, Locatelli, Lodato, Lopardi, Lovera, Lussu,

Macrelli, Magli, Magri, Mancinelli, Mancini, Marani, Marchini Camia, Marconcini, Martini, Mastino, Mazzoni, Medici, Menghi, Menotti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Miceli Piccardi, Minoja, Molè Salvatore, Momigliano, Monaldi, Mott, Musolino,

Negarville,

Oggiano, Ottani,

Page, Palermo, Pallastrelli, Palumbo Giuseppina, Panetti, Parri, Pasquini, Perini, Persico, Pertini, Pezzini, Picchiotti, Piemonte, Pieraccini, Piscitelli, Pontremoli, Priolo, Proli,

Raffener, Reale Vito, Restagno, Ricci Federico, Ricci Mosè, Ristori, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Romano Domenico, Rubinacci, Ruini, Russo,

Sacco, Saggiaro, Salomone, Salvi, Santonastaso, Saponi, Sartori, Schiavone, Scoccimarro, Sereni, Silvestrini, Spallicci, Spallino, Spano, Spezzano,

Tafari, Tambarni, Tamburrano, Tartufo, Terracini, Tessitori, Tomasi della Torretta, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Traina, Troiano, Tupini,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo, Varriale, Venditti, Vigiani, Vischia, Voccoli,

Zanardi, Zane, Zannerini, Zelioli, Zoli.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento del senatore Berlinguer all'articolo 9:

Votanti . . . . .	209
Maggioranza . . . . .	105
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	122
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato non approva).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione.

Avverto che il senatore Donati ha presentato, insieme ai senatori Minoja, Ottani, Page, Farioli e Zelioli, una proposta di modificazione dell'articolo 9 così formulata:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

” (Requisiti dei giudici popolari).

” I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) titolo finale di studi secondari superiori.

” Per le Corti di assise di appello il titolo di studio previsto dalla lettera d) di questo articolo è una laurea o un titolo equipollente rilasciato da una università o da un istituto superiore governativo, libero o pareggiato” ».

Quest'emendamento mira, in sostanza, ad unificare in un solo articolo le disposizioni concernenti i requisiti dei giudici popolari. In correlazione con la proposta di modificazione testè letta, il senatore Donati ha, infatti, chiesto la soppressione dell'articolo 10.

Ritengo opportuno rinviare la discussione di quest'emendamento all'articolo 10. Qualora lo esame dell'articolo 10 si concludesse con l'accet-

1948-51 - DLXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

31 GENNAIO 1951

tazione del criterio suggerito dal senatore Donati e l'articolo stesso venisse conseguentemente soppresso, si provvederebbe poi, in sede di coordinamento, ad inserire nell'articolo 9 la disposizione relativa al titolo di studio richiesto per i giudici popolari delle Corti di assise di appello.

DONATI. Sono d'accordo, onorevole Presidente. Insisto, però, perchè al principio dell'articolo 9, in luogo della dizione « Possono assumere l'ufficio di giudice popolare ecc. », sia adottata quella da me proposta: « I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso ecc. ».

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Sta bene.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il principio dell'articolo 9 nel seguente testo proposto dal senatore Donati ed accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo:

« I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ricordo che il senatore Berlinguer ha proposto di sostituire, nella lettera c), alla parola « trenta » l'altra « venticinque » e, nella lettera d) alle parole « titolo finale di studi secondari superiori » le altre « la licenza elementare ».

Domando all'onorevole Berlinguer se insiste in questi emendamenti.

BERLINGUER. Dichiaro di non insistere nel primo, ma di mantenere il secondo.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. C'è un emendamento concordato: è la Commissione che lo propone per cercare un punto d'intesa. Noi avevamo già dichiarato di essere disposti ad unificare i due titoli di studio, cioè a togliere la laurea e ad accettare invece il titolo finale di studi secondari superiori. Viceversa, riesaminato ancora il problema, per veder di conciliare i singoli punti di vista, e sentito

anche il rappresentante del Governo, saremmo disposti ad accettare una formula che prescriverebbe per la Corte d'assise il titolo di studi secondari di primo grado e per la Corte d'assise di appello il titolo di studi secondari di secondo grado. Con ciò verremmo ad avvicinarci al punto di vista dell'onorevole Berlinguer e speriamo di trovare un punto d'intesa.

Ripeto: titolo di studi secondari di primo grado per la Corte d'assise e quello di secondo grado per l'appello.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Io desidererei che fosse affermato in pieno il principio sul quale ci siamo battuti durante la discussione generale. Ma poiché oggi noi consideriamo questa legge di carattere contingente, penso che si possa accettare la proposta conciliativa della Commissione, la quale costituisce già un primo notevole passo verso la nostra tesi più radicale. Ritiro quindi il mio emendamento alla lettera d).

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevoli colleghi, le transazioni in materia di diritto privato sono possibili, ma le transazioni con la Carta costituzionale mi sembra non siano consentite. Si disse che per i Tribunali, oggi Corti d'assise di primo grado, si richiedeva la licenza media superiore e per la Corte d'assise di grado d'appello, la laurea. Poi vi è stato l'emendamento Berlinguer ed oggi c'è questo emendamento concordato. Ma bisogna ammonizzarlo con la Carta costituzionale, e precisamente con l'articolo 34 e trarne le conseguenze. L'articolo 34 della Costituzione dice: « La scuola è aperta a tutti. La istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita ». Questa è l'istruzione che lo Stato assicura a tutti i cittadini e quando noi diciamo « partecipazione del popolo » intendiamo parlare di tutti i cittadini. Ed allora, volendo rispettare la Carta costituzionale dovremo contentarci del titolo di studio che lo Stato assicura a tutti i cittadini, altrimenti creeremmo disparità di trattamento, non faremmo lo stesso trattamento a tutti i cittadini in quanto chi ha la possibilità economica di conseguire un titolo di studio superiore può fare parte della Corte d'assise, chi non l'ha, è escluso. Pertanto dobbiamo conten-

tarci del titolo di studio che lo Stato assicura a tutti i cittadini. La partecipazione del popolo alla giuria deve essere regolata in base a quanto è detto nella Carta costituzionale. Prego il Senato, prima di addivenire alla votazione dell'emendamento concordato, di tenere conto di quanto è scritto nella Carta costituzionale.

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Io ho presentato un emendamento inteso a eliminare il titolo di studio superiore per i giudici di secondo grado: inteso cioè a stabilire per il giudice di primo e per quello di secondo grado un titolo di studio uguale.

È evidente che non avrei mai votato l'emendamento concordato, il quale mantiene la disparità di titolo fra il primo ed il secondo grado. Quanto poi a ciò che ha detto il senatore Romano, dichiaro che, se egli presenterà un emendamento specifico nel senso in cui ha parlato, io vi aderirò.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. In sede di discussione generale io in contrasto, per questa parte, con gli oppositori al disegno di legge che poi è stato nelle linee generali approvato, sostenni la necessità che il titolo di studio per i giudici popolari fosse piuttosto alto. Poichè non è possibile in una Assemblea raggiungere l'unanimità dei consensi, io posso anche adattarmi alla soluzione che è stata definita concordata, che evidentemente dovrà essere approvata o meno dall'Assemblea, soluzione per la quale il titolo di studio per i giudici di Assise di primo grado sarà uno e ve ne sarà poi un altro maggiore per i giudici della Corte di assise di appello. Io concordo nella distinzione in quanto trattandosi di un giudizio che, essendo di appello, è in certo senso di eventuale revisione del giudizio di primo grado, è giustificato il concetto secondo cui chi giudica sul giudizio altrui debba essere in condizioni di poter giudicare da un piano di superiorità. Quindi ammetto questa distinzione; riconosco che il titolo di studio del giudice di primo grado deve essere inferiore a quello del giudice di secondo grado. Con questo io ho implicitamente detto che non approvo l'emendamento.

L'emendamento non lo avrei approvato se si fosse mantenuto nella forma indicata dal collega Berlinguer, come non approvo il concetto,

non ancora concretato in emendamento, espresso dal senatore Romano, al quale si è associato Venditti. Ho sentito parlare — se non ho mal capito, perchè la voce mi arrivava or sì or no — di scuola aperta a tutti, di istruzione inferiore impartita per almeno otto anni, obbligatoria e gratuita, per sostenere, mi è parso, che quindi il concetto dell'emendamento formulato dal collega Berlinguer trova anche eventuale conferma nell'articolo 34 della Costituzione. Lo articolo 34 è posto sotto il Titolo II « Rapporti etico sociali » e contiene la statuizione di un obbligo da parte dello Stato verso tutti i cittadini nel campo, direi, didattico e nel campo morale in genere. Ma da questo a dire poi che il titolo di studio necessario per l'esercizio di determinate funzioni debba essere in rapporto con il minimo di istruzione che lo Stato ha l'obbligo d'impartire, ci corre troppo; anzi io direi che modestamente non intendo quale rapporto logico possa sussistere tra il caso specifico della discussione e quel riconoscimento di obbligo generico, o anche specifico, da parte dello Stato ad impartire una data istruzione.

Per queste ragioni dichiaro che voterò — sarei stato anche per i titoli di studio più alti — la direttiva indicata nell'emendamento della Commissione.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Attraverso l'emendamento che viene presentato dalla Commissione sostanzialmente noi entriamo in discussione di un altro emendamento, cioè dell'emendamento soppressivo dell'articolo 10. Infatti noi poniamo la questione della parità di titoli per il primo ed il secondo grado.

Ora qui noi forse intravediamo quello che può essere l'inconveniente, che risulta anche da alcuni rilievi che abbiamo già fatto. Quale è la struttura del giudizio di primo grado che noi abbiamo stabilito? Noi abbiamo stabilito che il giudizio di primo grado viene dato da un tribunale che è composto di due magistrati e di sei giudici popolari; per il secondo grado abbiamo stabilito che il Tribunale è anche composto di due magistrati e di sei giudici popolari. È la prima volta che sul gravame decide un Tribunale che ha la stessa composizione quantitativa del giudizio di primo grado. Non ne abbiamo altri esempi; solo in questa legge, attraverso

1948-51 - DLXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

31 GENNAIO 1951

gli emendamenti che sono stati precedentemente votati, noi abbiamo questo esempio: otto giudici decidono in primo grado, otto giudici decidono in secondo grado.

RIZZO DOMENICO. Ma l'emendamento è stato respinto.

ZOLI. Siamo d'accordo, è stato ritirato lo emendamento del senatore Mancini che voleva portare il numero di tre e di sette ed ora quindi siamo di fronte a due Tribunali composti di otto membri. Come possiamo allora far sì che non si abbiano due giudizi conformi? Infatti, in sostanza, portare un processo davanti a due Tribunali composti nello stesso modo, significa istituire non un gravame, ma un sistema di doppia conforme. Poichè non si ha una differenza quantitativa, evidentemente dobbiamo ricorrere ad una differenza qualitativa; abbiamo già una piccola differenza qualitativa in quella che è la composizione della Corte rispetto al Tribunale di assise, cioè i magistrati chiamati a giudicare. Ma è evidentemente troppo poco. Se noi abbiamo sostituito un consigliere di Cassazione alla presidenza — e in questo in sostanza è tutta la differenza, poichè i due consiglieri di Corte di appello non conferiscono una autorità maggiore ai giudici di secondo grado rispetto a quella che hanno i giudici di primo grado — evidentemente con questo solo non daremo l'impressione di creare un organo di appello, ma sembrerà di andare a fare riesaminare la stessa questione da un altro Tribunale. Da ciò la necessità di una differenza qualitativa maggiore, la quale non può, a questo punto, ottenersi che stabilendo una determinata diversità di istruzione, indicando un determinato titolo di studio. E a mio avviso sarebbe opportuno inserire anche una diversità di età: ho sentito parlare di 25-35 anni e vi è anche un emendamento tendente a portare a 40 anni l'età dei giudici popolari nei Tribunali di appello. Questa differenziazione a mio avviso è opportuna in maniera da dare a questo Tribunale, che non ha e non può avere più una maggiore autorità dalla composizione numerica come ne hanno tutti i Tribunali di secondo grado, una maggiore autorità dalla composizione qualitativa, ottenuta attraverso una differenziazione maggiore richiedendo un più elevato titolo di studio e una diversa età. In questo ordine di idee sono dunque favorevole al testo dell'emendamento della Com-

missione e a quello che sarà presentato per aumentare l'età necessaria per essere giudici di secondo grado.

MUSOLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. A nome del Gruppo comunista, dichiaro di essere favorevole alla proposta dei senatori Venditti e Romano, perchè il titolo di licenza media voluto dalla Commissione — emendamento che si dice concordato, mentre, per esempio, personalmente non vi ho aderito — esclude i cittadini degli strati sociali più umili. Questa limitazione è particolarmente grave nel Mezzogiorno d'Italia, ed io parlo soprattutto a nome di questa parte d'Italia, dove la criminalità è più forte proprio per la arretratezza delle condizioni economiche. Me ne devo quindi preoccupare particolarmente perchè è qui che i delitti vi si verificano più spesso. Pertanto noi dobbiamo cercare di indicare come giudici popolari coloro che veramente vivono la vita delle masse, quelli che veramente conoscono le condizioni sociali nelle quali vive il popolo del Mezzogiorno. Faccio rilevare che dopo che fu istituito lo scabinato con giudici aventi il titolo di studio che voi volete, nel 1932, alla Corte di assise di Reggio vi è stata una sentenza dove per un omicidio furono condannate all'ergastolo undici persone, attualmente reclusse nonostante che il vero autore avesse dichiarato di essere stato lui solo l'uccisore. Ebbene, questa condanna di undici persone, per cui mi riservo di presentare un'istanza al Ministro per la revisione di questo processo scandaloso, è stata proprio data da coloro i quali erano in possesso del titolo di studio di secondo grado. Io ritengo che se ci fossero stati elementi appartenenti alla classe popolare, non aventi tale titolo di studio ma la licenza elementare, questa mostruosa sentenza non si sarebbe avuta.

Ritenete voi veramente che coloro che sono in possesso del titolo di studio da voi richiesto siano giudici migliori di quelli che hanno solo la licenza elementare? Io domando a voi, colleghi avvocati, se questo è vero. Io ritengo, per mia esperienza personale, che coloro che appartengono alle masse hanno tanto senso comune da essere buoni giudici anche per sentenze le più delicate. Ritengo quindi sia dovere nostro, per ragioni democratiche, dare a più vasti strati sociali la

possibilità di essere giudici e di giudicare reati e delitti così come la coscienza sociale esige.

Inoltre la classe degli intellettuali nel Mezzogiorno costituisce una categoria separata dalla vita delle masse popolari. Io penso perciò che noi dobbiamo preoccuparci di dare come giudici coloro i quali sono in grado di essere veramente l'espressione del sentimento delle masse laddove si verifica il delitto. (*Interruzione del senatore Venditti*). Noi dobbiamo anche tener conto del fatto che, se i cittadini che hanno soltanto la licenza elementare possono diventare deputati e senatori, debbono poter diventare anche giudici popolari. Se diamo a questi cittadini la possibilità di diventare anche legislatori, non vedo la ragione per cui non si debba dar loro anche la possibilità di giudicare in Corte di assise. Negando a questi strati sociali la possibilità di avere il loro giudice naturale, commettiamo cosa ingiusta e contraddittoria. Prego il Senato di tener conto di queste mie considerazioni che esprimo soprattutto nell'interesse delle terre meridionali.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dai senatori Venditti e Romano Antonio: « Alla lettera d) dell'articolo 9 sostituire alle parole " titolo finale di studi secondari superiori " le altre " titolo di studio di proscioglimento post-elementare; ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione " ».

Faccio notare però che non mi sembra che tale titolo di studio esista nel nostro ordinamento scolastico. Vorrei che il senatore Venditti desse qualche spiegazione in proposito.

VENDITTI. Il senatore Romano ed io ci siamo riallacciati all'articolo 34 della Costituzione e alla imminente riforma della legislazione scolastica. Alla stregua di quell'articolo, il quale stabilisce che l'istruzione inferiore obbligatoria è di otto anni, nella imminente riforma scolastica sono previsti dopo la scuola elementare tre anni di scuola post-elementare. Attualmente il titolo corrispondente a quello di proscioglimento dalla scuola post-elementare è la terza media.

Vorrei inoltre chiarire che il senatore Romano ed io abbiamo voluto stabilire un titolo minimo. È pertanto fuor di luogo la dissertazione demagogica del senatore Musolino sul giudice naturale.

Comunque, per illustrare il punto rilevato dall'onorevole Presidente, ripeto che, alla stre-

gua della legislazione vigente, il titolo finale della scuola inferiore è quello della terza media. Per maggiore chiarezza, l'emendamento presentato da me e dal senatore Romano può essere così modificato « titolo finale di scuola media inferiore ».

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Va rilevato che se c'è un articolo 34 il quale ha un suo determinato significato, esiste pure un altro problema che è stato agitato e discusso profondamente anche durante le sedute dell'altro ramo del Parlamento. A questo proposito, occorre notare l'elemento fondamentale che si ricava da quelle discussioni che furono ampie e definitive a questo riguardo. Per esempio; ci fu l'onorevole Perrone Capano che sostenne che il titolo di studio dovesse essere il più basso possibile e si espresse precisamente così: « Avremo certamente col disegno di legge una notevole diminuzione nella diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, perchè il titolo finale di studio di scuole secondarie è indubbiamente in possesso soltanto di una limitata quantità di persone ».

Ed a proposito sarà bene rilevare subito un'altra circostanza e cioè: se si vuole davvero che nel giudizio popolare siano associati il professore, il sociologo, il filosofo occorre che accanto ad essi vi sia l'operaio e il lavoratore perchè il giudizio possa essere la sintesi di tutti i giudizi, perchè il verdetto possa essere l'espressione di tutte le volontà, non di volontà determinate. Noi non vogliamo fare le caste dei laureati e degli uomini che hanno il diploma degli istituti medi superiori, perchè altrimenti il popolo non giudicherebbe mai insieme all'altra parte di popolo. D'altronde debbo dire che, non condivido affatto il pensiero e la opinione dell'onorevole Zoli e sono in buona compagnia questa volta, in compagnia di un altissimo magistrato, del quale ho fatto più volte il nome in questa tormentata discussione. Egli è il Presidente della Corte di appello di Perugia, Pietro Giudice, che per venti anni ha diretto le Corti di assise, il quale sosteneva giustamente che il titolo dovrebbe essere maggiore in primo che in secondo grado, perchè occorre maggiore intelligenza, maggiore capacità di penetrazione e maggiore esperienza quando si giu-

dica in primo grado. Le sue parole sono precisamente queste: « La Costituzione non prescrive che i giudici popolari debbano essere per lo meno muniti di licenza di istituto di istruzione media superiore e non siamo persuasi, come si legge nella relazione, che tale requisito faccia presumere una più appropriata valutazione degli elementi di giudizio di primo e secondo grado. Ognuno che abbia pratica dei giudizi di Corte di assise sa che la decisione in primo grado è molto più ampia e complessa — ed è vero — di quella di secondo grado e quindi i giudici dei Tribunali d'assise dovrebbero essere muniti di un titolo di studio superiore ». Semmai, era da approvarsi quell'emendamento che era stato proposto da questa parte, per cui i giudici in appello invece di essere otto dovrebbero essere dieci, otto giudici popolari e due magistrati. Allora, veramente ci sarebbe stata una differenziazione tra primo e secondo grado; ma visto che ciò non è avvenuto, con le indicazioni che saranno trasfuse in un mio emendamento già accettato dalla Commissione, potrà essere riconosciuto il titolo di giudice ad altre categorie onde non si debba costituire un cerchio chiuso di pochi privilegiati degni di accesso alle Corti d'assise. Come ho detto, onorevoli colleghi, noi non precludiamo il diritto di giudicare a tutti gli uomini con titoli di studio, agli intellettuali, ma vogliamo che accanto a questi ci siano anche gli uomini del popolo perchè il giudizio sia la espressione della loro capacità e volontà, così largamente sperimentata ed apprezzata in questo triste momento della nostra vita nazionale. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** Riassumendo, la situazione è questa: il senatore Berlinguer ha ritirato il suo emendamento tendente a modificare la dizione della lettera d) nella seguente: « la licenza elementare »; la maggioranza della Commissione propone di dire: « titolo di studi secondari di primo grado »; i senatori Venditti e Romano suggeriscono la seguente formulazione: « titolo finale di scuola media inferiore ». Quest'ultimo emendamento mi pare sostanzialmente identico a quello della maggioranza della Commissione.

**BERLINGUER.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BERLINGUER.** Ho ritirato il mio emendamento, onorevole Presidente, con tutte le riser-

ve, perchè il mio pensiero coincide con quello dell'onorevole Picchiotti.

**\* PRESIDENTE.** Ma lei, senatore Picchiotti, fa forse suo l'emendamento Berlinguer?

**PICCHIOTTI, relatore di minoranza.** Signor Presidente, evidentemente debbo essermi spiegato male. Ho detto: il mio desiderio era per l'accoglimento integrale dell'emendamento Berlinguer, ma visto che viviamo di transazioni, aderisco all'emendamento della Commissione. (*Commenti*).

**PERSICO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PERSICO.** Desidero dare un breve chiarimento sull'articolo 34 della Costituzione che, secondo l'opinione della Commissione, è stato citato non a proposito, per quanto in realtà esso coincida perfettamente con l'emendamento della Commissione. Perchè se veramente a tutte le cariche pubbliche potessero accedere soltanto coloro che hanno l'istruzione gratuita dello Stato, noi avremmo che a tutti i supremi fastigi della pubblica amministrazione potrebbero accedere coloro che hanno la licenza di terza ginnasiale, della seconda tecnica, o la terza media: ciò è assurdo perchè l'articolo 51 della Costituzione dice che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, però secondo i requisiti stabiliti dalla legge, e questa legge stabilisce appunto tali requisiti. In realtà poi questa dizione « titolo finale di studi secondari di primo grado » c'è stata suggerita dal Ministero della pubblica istruzione, al quale abbiamo chiesto come si potevano definire le due categorie; ci è stato autorevolmente risposto che oggi, allo stato attuale della legislazione, si chiamano titoli finali di studi di primo grado quelli delle scuole medie, dei ginnasi e delle scuole tecniche, titoli finali di studi di secondo grado quelli dei licei, degli istituti tecnici e delle scuole professionali superiori.

**PICCHIOTTI, relatore di minoranza.** I maestri elementari ci sono?

**PERSICO.** Sì, ci sono anch'essi. Ed allora vorrei dire una parola su quanto è stato già accennato chiaramente dall'amico Zoli. Noi ci troviamo adesso in una specie di morsa di ferro, perchè, avendo identificato i due gradi di Corti di assise, con la sola differenza del Consigliere di Cassazione Presidente in primo grado e del Consigliere di appello Presidente in secon-



do grado, abbiamo due colleghi giudicanti quasi identici, ed allora il secondo grado diventerebbe una semplice revisione cioè un riesame fatto da giudici identici. Perciò possiamo incidere nel differenziare i due colleghi, disponendo, riguardo ai giudici popolari, in modo diverso su due punti, il titolo di studio e l'età. Per il primo punto proponiamo un titolo inferiore per il primo grado e maggiore per il secondo; per l'età decideremo quando sarà il momento.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Io faccio mio l'emendamento Berlinguer.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Io volevo soltanto fare una dichiarazione di voto sul testo concordato pensando che non ci fosse più contrasto, ma pare che risorga l'emendamento Berlinguer fatto proprio dal collega Musolino ed allora devo dire che sono spiacente di non poterlo accettare. Aderisco in pieno alla tesi della Commissione e ritengo utile la fissazione di un titolo di studio minimo corrispondente, per il Tribunale di assise, alla licenza di scuola media inferiore e, per la Corte di assise in grado di appello, alla licenza delle scuole medie superiori. E sono di questo avviso per ragioni diverse da quelle esposte dalla Commissione e dall'onorevole Zoli.

Può darsi che il Senato abbia commesso un errore, per lo meno a fronte della situazione, nello stabilire un eguale numero di giudici per il grado di appello e per il primo grado: ma se si riflette alle caratteristiche stransissime di questo giudizio di appello, probabilmente l'errore risulterà minore di quanto si possa supporre. Noi abbiamo istituito attraverso questa legge un curioso giudizio di appello che, a mio avviso, concreterà costantemente una rinnovazione del giudizio di primo grado. Andranno quindi a perdersi le caratteristiche dell'attuale giudizio di appello. La ragione che mi induce ad aderire alla proposta della Commissione è, in punto di lealtà, ben diversa. Qui non siamo a regolare il funzionamento della giuria per la quale indubbiamente noi non avremmo potuto chiudere le porte al popolo nè a quelli dotati di un grado di cultura soltanto elementare. Qui siamo a regolare l'istituto dello scabinato contro il quale le critiche della scienza e dei pratici si sono sem-

pre appuntate anche in Senato, soprattutto a causa del predominio, dell'invadenza che al magistrato togato si offrono come possibili nei confronti dei giudici laici.

È questo il maggiore motivo di sospetto verso questo istituto, che noi malamente abbiamo preso dal diritto germanico, il quale lo aveva adottato solo per i reati minimi. Malamente importato, dico, perchè noi ce ne serviamo per i reati più gravi, mentre in Germania esso serviva solo per giudicare i reati punibili con pene pecuniarie fino a 600 marchi, mentre in Algeria e Tunisia rappresentò una variazione ed un correttivo dell'istituto della giuria, in funzione dello *status* limitato riconosciuto, in genere, agli indigeni.

CONTI. Lo portò colà D'Amelio da Tripoli.

RIZZO DOMENICO. Questo istituto era già stato sperimentato in Algeria e Tunisia, quando fu trasferito nelle colonie italiane, dalle colonie francesi.

Ebbene, dicevo, noi stiamo regolando questo ibridissimo istituto nel quale il problema maggiore che si pone è proprio quello dell'equilibrio delle forze, sarei per dire, tra magistrati togati e magistrati laici. Ora, se noi mandiamo degli incolti, intellettualmente inferiori, in Camera di consiglio, della gente del più modesto livello culturale, evidentemente noi aumentiamo il peso del magistrato togato. Essi non avrebbero la possibilità di offrire alcuna resistenza a quella che può essere l'influenza intellettuale — intesa nel senso migliore, si capisce — del magistrato togato. Onde mi pare che fissare come requisito indispensabile un titolo di studio che dia la possibilità di partecipare almeno nella discussione, risponda ad una esigenza di equilibrio e quindi di giustizia.

Ripeto che questa è tesi particolaristica, per noi, ben lontana dalla nostra concezione della giustizia popolare; ma questa presuppone la pienezza della sovranità popolare anche in campo di giustizia, attraverso il verdetto della giuria che ormai non è più in discussione per il precedente voto del Senato. Naturalmente non credo che l'emendamento della Commissione possa ridursi solo alla specificazione dei titoli di studio. Bisognerà esaminare quali altre categorie, anche a prescindere dai titoli di studio, sia indispensabile immettere in questa lista, perchè mi viene il sospetto che altrimenti possa fare il giurato

colui che è munito della licenza tecnica o di avviamento, e non possa invece farlo un ex senatore, il quale è giunto al Senato senza il requisito non indispensabile del titolo di studio. Di questo bisognerà pure occuparsi, formando la lista delle categorie in modo che, al di là del titolo di studio, possano partecipare alla funzione giudiziaria coloro i quali per ragioni di ufficio o di carica hanno già dato prova indubbia di capacità e di rettitudine.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, avevo chiesto la parola per denunciare un certo sistema poco lodevole che è invalso in questi interventi. Si coglie l'occasione di un emendamento per ripetere ciò che fu detto nella discussione generale della legge. Tutto ciò con perdita di tempo e con fastidio di chi ascolta.

A proposito dei titoli di studio si manifestarono parecchie opinioni. Io ero di una opinione estremista, cioè quella di servirci solo della lista elettorale. La Costituzione — sostenni nel mio intervento alla discussione generale — parla di popolo; e lo indica nel capoverso dell'articolo 1, nel capoverso dell'articolo 71 e nell'articolo sul *referendum*. Popolo è la lista elettorale. Ma siccome ciò non è possibile farlo accettare dalla maggioranza, aderisco al consiglio dell'amico e compagno Picchiotti — pratico e prudente — ed approvo completamente l'emendamento del senatore Romano, a condizione che venga ben precisato il minimo titolo di studio.

Propongo perciò questa aggiunta: scuola media inferiore di qualsiasi tipo, cioè scuola media industriale, scuole agrarie, scuola commerciale, scuole di avviamento al lavoro ed equipollenti. Tutti questi tipi di scuola hanno un'unica conclusione, cioè una licenza inferiore, che è fine a se stessa, o concede il diritto di accedere ai corsi superiori.

Con questa mia aggiunta siamo perfettamente in linea con l'articolo 34 della Costituzione.

Siamo dunque tutti d'accordo e chiudiamo la discussione.

Ciò che ha detto il compagno Musolino è superato con l'accettazione dell'emendamento Romano con la mia aggiunta, e ritornarvi sopra significa voler perdere tempo. Programma massimo e programma minimo. Ci contentiamo del

minimo non potendo ottenere, per ora, il massimo.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Le preoccupazioni dell'onorevole Rizzo sono anche le mie, ma egli dimentica che a far parte dello scabinato sono chiamati anche impiegati dello Stato i quali, e questa è la mia esperienza, mai prendono la parola contro il giudice togato. Le sentenze sono infatti opera del solo Presidente, perchè i giudici popolari che sono impiegati dello Stato, per essere generalmente ligi alla volontà del Presidente, non fanno mai obiezioni. Ebbene, io ritengo che un cittadino che non sia impiegato e che abbia soltanto il titolo di studio elementare garantisca in maggior misura l'indipendenza di giudizio di quel che faccia l'impiegato dello Stato. Il collega Rizzo mi deve dare atto del fatto che questa è la realtà, oggi nei giudizi delle Corti di assise.

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Ritiro l'emendamento da me presentato insieme al senatore Romano Antonio e aderisco a quello della maggioranza della Commissione.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione insiste nella formulazione da essa proposta che è stata sufficientemente chiarita.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il senatore Mancini ha osservato molto esattamente che una volta votato il passaggio agli articoli non si può rifare la discussione generale. Una volta votato il passaggio degli articoli è evidente che non si può tornare su quella discussione di carattere generale che si conclude con l'adozione di un orientamento piuttosto di un altro. L'Assemblea si è decisa per un determinato orientamento, ed uno dei punti fondamentali di esso è che i giudici popolari debbano possedere un certo titolo di studio. Inutile rifare la discussione, perchè è chiaro che non si può accettare, a questo punto, dopo il passag-

gio agli articoli, l'emendamento già presentato dal senatore Berlinguer, ed ora ripresentato dal senatore Musolino.

La discussione è stata riaperta per un intervento forse non del tutto a proposito del senatore Romano. Non riesco infatti a comprendere cosa c'entra in questa materia l'articolo 34 della Costituzione. L'articolo 34 è un articolo puramente programmatico che stabilisce un determinato indirizzo di politica scolastica, che impone allo Stato il compito di estendere l'istruzione. Qui non siamo in tema di discussione di durata maggiore o minore della scuola elementare, qui siamo in tema di titoli di scuola, e non di scuola elementare, ma di scuola media, per la determinazione dei requisiti di studio dei giudici popolari. E per determinare questi requisiti è chiaro che si deve necessariamente fare riferimento al vigente ordinamento scolastico. Il senatore Venditti aveva svolto in sede di discussione generale un emendamento inteso a sopprimere l'articolo 10, avendo sostenuto l'inopportunità di stabilire requisiti diversi per i giudici popolari di primo grado e per i giudici popolari di secondo grado. In sede di Commissione, che si è riunita subito dopo la discussione generale, a nome del Governo io avevo dichiarato che accettavo l'emendamento Venditti. Successivamente però, come ha ricordato il senatore Zoli, il Senato ritenne di modificare la composizione delle Corti di appello in primo e in secondo grado, e stabilì il principio che il collegio giudicante in ogni caso è composto di egual numero di giudici togati e popolari.

È evidente in tal caso, anche in relazione alle osservazioni che ho fatto precedentemente, che è opportuno diversificare il giudizio di primo grado da quello di secondo grado. Ed è per questo che mi sono dichiarato concorde con la Commissione circa l'emendamento da essa proposto.

L'onorevole Mancini non sembra essere d'accordo sulla terminologia proposta dalla Commissione. Cioè, mentre la Commissione oggi propone il titolo di studio di scuola media di primo grado per la Corte di assise e il titolo finale di scuola media di secondo grado per la Corte di assise d'appello, l'onorevole Mancini propone il titolo finale di scuola media inferiore e il titolo finale di scuola media superiore.

Ora, io debbo ricordare a questo proposito che in sede di Commissione fu proposto di ag-

giungere al titolo di scuola media inferiore di primo grado e a quello di scuola media superiore di secondo grado la dizione « e titoli equipollenti ». Si chiese a tale proposito di assumere informazioni al Ministero della pubblica istruzione, ed il Ministero della pubblica istruzione ha risposto che l'espressione titolo finale di studi secondari superiori è già per se stessa categorica, nè ha bisogno di aggiunte per supposti titoli equipollenti. Al più si consiglia l'espressione, oggi legalmente più corretta, di titolo finale di scuola media di secondo grado che contiene in sé gli istituti tecnici di qualsiasi grado, le scuole classiche compresi gli istituti magistrali e le scuole professionali di secondo grado.

In relazione a questa proposta del Ministero della pubblica istruzione di adottare la terminologia « titolo finale di scuola media di secondo grado », io ho proposto di adottare, per ragioni di armonia, la corrispondente di « titolo finale di scuola media di primo grado ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Berlinguer, fatto proprio dal senatore Musolino, al punto d) dell'articolo 9.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Dichiaro, anche a nome di alcuni amici di questa parte che, dato l'accordo raggiunto, noi ci asterremo da questa votazione. Se l'emendamento Musolino non sarà approvato, voteremo la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento Musolino, già Berlinguer, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento della maggioranza della Commissione.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Accetto la proposta della maggioranza della Commissione, restando ben inteso che nella formulazione « titolo finale di scuola media inferiore » sono compresi anche tutti i titoli a questo equipollenti.

MANCINI. Ma allora non ci perdiamo nulla se aggiungiamo le parole « di qualsiasi tipo ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto il suggerimento dell'onorevole Mancini.

1948-51 - DLXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

31 GENNAIO 1951

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Anche la maggioranza della Commissione accetta.

PRESIDENTE. La formulazione concordata della lettera *d*) risulta la seguente: « titolo finale di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo ».

La pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il senatore Picchiotti ha proposto di aggiungere, in fine, le parole: « o titolo equipollente ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza per illustrare quest'emendamento.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, in sede di Commissione a titolo di ipotesi, come diciamo noi legali, dannata, io proposi un'allargamento di questa dizione con quella che poi pare sia stata accettata di « titolo equipollente ». A questo proposito il Governo secondo la relazione del Presidente era di questo parere: « Il Governo, ivi si legge, si è riservato di esaminare l'opportunità di aggiungere all'articolo 9 lettera *d*) le parole proposte dall'onorevole Picchiotti « titolo equipollente »; bisognerà però ben precisare il valore di questa formula per evitare discussioni nella formazione dell'albo dei giudici popolari ».

Il mio intendimento era chiaro, onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario e onorevoli colleghi. La preoccupazione della Commissione è presto dissipata. Io mi ponevo questo quesito che deve inquietare tutti, che cioè ci sono degli uomini destinati alle cariche pubbliche, sindaci, assessori di Comuni, che hanno dato prova di capacità, di intelligenza, di prontezza nella risoluzione di tanti problemi e verrebbero esclusi dal partecipare come giudici popolari in Corte di assise. Non sentite il paradosso di questa situazione? C'è per esempio, per non far nomi, il Sindaco del comune di Firenze e quello di Pisa che non hanno titoli. Ora sono anni che disimpegnano la funzione di Sindaci con il plauso di tutti i cittadini. Dovranno dunque essere mortificati fino al punto di dir loro: fuori dall'Aula perchè non avete i titoli per sedere come giudici popolari. Ma, davvero a questo dovremo giungere? Se domani in Italia rinascessero, per nostra fortuna, Leonardo, Michelangelo, Alessandro Magno, che non avevano titoli di

studio, non sareste obbligati a fare una legge per dichiararli idonei ad assumere la funzione di giudici popolari? Quindi il titolo equipollente va esaminato attraverso questa interpretazione più larga, nel senso che non siano mortificati ed umiliati uomini che hanno già dato il segno certo della loro capacità e della conoscenza di tutti i problemi per ammetterli come giudici popolari.

Così, onorevoli colleghi, intendo spiegare il mio concetto, che è stato accettato sia dal Governo che dalla Commissione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io desidero osservare che è del tutto conveniente mantenere il testo così come è stato votato dal Senato e non avventurarsi nel pericoloso campo dei titoli equipollenti che, anche in sede di giustizia amministrativa, hanno provocato molta fatica per poterli definire. Infatti è difficile stabilire quali siano i titoli equipollenti, anche perchè possono essere non soltanto titoli italiani, ma anche titoli stranieri. D'altra parte se noi ammettessimo il criterio dell'equipollenza, dovremmo pure dare facoltà molto ampie al Governo che, in sede di regolamento d'esecuzione o addirittura di decreto legislativo, dovrebbe fare un'elencazione dei titoli equipollenti. In verità io credo che una elencazione dovrà essere fatta già con la formula che abbiamo votato, perchè quando si dice scuola media di primo grado di qualsiasi tipo, bisogna pure che in sede di regolamento si elenchino tutte le scuole medie che possono essere considerate. Noi tutti sappiamo che pregio della legge è la certezza; consiglieri quindi di non rendere incerta questa legge attraverso la menzione dei titoli equipollenti e di lasciare la formula come è stata approvata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merlin Umberto per esprimere il parere della maggioranza della Commissione sull'emendamento Picchiotti.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Io confermo quel che ho scritto nella relazione, ma debbo dire all'onorevole collega Picchiotti, che aveva proposto già questo emendamento in seno alla Commissione, che un più attento studio di questa formula ci avrebbe indubbiamente fatti cadere in quegli inconvenienti

a cui ha accennato testè il senatore Rizzo Giambattista. Se noi usassimo queste parole vaghe ed ampie della equipollenza, dovremmo affidare a qualcuno, che poi dovrebbe essere la commissione che esamina i titoli di questi assessori, il controllo della equipollenza o meno di questi titoli. Quindi noi, considerata la difficoltà di ben determinare fin dove si possa arrivare non possiamo aderire alla proposta Picchiotti.

Preghiamo anche il collega Picchiotti di considerare che è stato votato un comma che dice: « titolo finale di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo ». Con queste parole ogni onesta esigenza è soddisfatta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia per esprimere il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Al quesito fatto da me al Ministero della pubblica istruzione se per il titolo finale di scuola media superiore di secondo grado si potesse aggiungere « o equipollente », mi è stato risposto che la formula già adottata comprendeva tutto e che non vi era possibilità di arrivare ad altre valutazioni di equipollenza. Mi sembra che, dopo questa consultazione, la materia della indicazione precisa del titolo di studio richiesto per i giudici popolari sia esaurita.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Ma se domani vi fosse un grandissimo uomo con la licenza elementare, voi con questa formula lo escludereste!

PERSICO. Gli daremo la laurea *ad honorem!* (*Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Picchiotti, già letto, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Comunico che il senatore Mancini ha presentato, insieme ai senatori Picchiotti, Adinolfi, Priolo, Palumbo Giuseppina e Musolino un emendamento tendente a far sì che le categorie degli ex senatori, ex deputati, ex sindaci di centri superiori ai diecimila abitanti possano assumere l'ufficio di giudici popolari anche in mancanza del prescritto titolo di studio.

Ha facoltà di parlare il senatore Mancini per svolgere questo emendamento.

MANCINI. In tutte le altre leggi riguardanti la giuria gli ex deputati e gli ex senatori non sono mai stati inclusi; perchè dobbiamo escluderli noi, che vogliamo esaltare il Parlamento? ... (*Interruzioni dalla destra*). Fate a meno di interrompere, perchè fate gratuita ingiuria a tutti quei colleghi, che sostituiscono il titolo di studio — che le dure difficoltà della vita loro non consentirono di conquistare — con il meritato mandato politico. Si rende onore alla sovranità popolare.

PRESIDENTE. Domando alla maggioranza della Commissione ed al Governo di esprimere la propria opinione in merito a quest'emendamento.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria, naturalmente, anche all'emendamento Mancini.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancini, di cui ho dato testè lettura, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel seguente testo modificato:

#### Art. 9.

(*Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'assise*).

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

(*È approvato*).

## Art. 10.

*(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise)*

I giudici popolari delle Corti di assise, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono avere conseguito una laurea rilasciata da una Università oppure da un Istituto superiore governativo, libero o paraggiato.

La maggioranza della Commissione propone di sostituire alle parole « devono avere conseguito una laurea rilasciata da una Università oppure da un Istituto superiore governativo, libero o paraggiato » le altre « devono essere in possesso di titolo finale di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo ».

Ricordo che si era deciso di rinviare a quest'articolo la discussione sull'emendamento, presentato dal senatore Berlinguer, all'articolo 9, tendente a parificare i requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello a quelli dei giudici popolari delle Corti di assise. In correlazione con quest'emendamento il senatore Berlinguer aveva proposto la soppressione dell'articolo 10.

Identica proposta di soppressione era stata presentata dal senatore Venditti.

Si era altresì deciso di rinviare all'articolo 10 l'esame dell'emendamento presentato dal senatore Donati e da altri senatori all'articolo 9 per unificare in un solo articolo le disposizioni relative ai requisiti dei giudici popolari. In conseguenza di tale proposta di modificazione, anche il senatore Donati aveva chiesto la soppressione dell'articolo 10.

Avverto che tutti questi emendamenti sono stati ritirati.

È da considerare ritirato, per assenza del presentatore, anche il seguente emendamento del senatore Ciampitti all'articolo in discussione:

« Sostituire alle parole: " stabiliti nell'articolo precedente " le altre: " stabiliti alle lettere a), b), dell'articolo precedente, debbono avere età non inferiore ai 40 anni e... " ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 10 del nuovo testo proposto dalla maggioranza della Commissione, con la

sostituzione, conseguente all'approvazione dell'emendamento Conti all'articolo 1, delle parole « Corti di assise di appello » alle altre « Corti di assise ».

Ne do lettura:

## Art. 10.

*(Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'assise di appello).*

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso di titolo finale di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

*(È approvato).*

All'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti. Do lettura di quest'articolo nel testo risultante dalla solita sostituzione della dizione « Corte di assise » all'espressione « Tribunale di assise » e delle parole « Corte di assise di appello » alle altre « Corti di assise ».

## Art. 11.

*(Carattere obbligatorio dell'ufficio. Condizione giuridica del giudice popolare).*

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

I giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte di appello nell'ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 12:

## Art. 12.

*(Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).*

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio, appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

1948-51 - DLXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

31 GENNAIO 1951

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;

c) gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi e gli esercenti il patrocinio legale avanti le preture;

d) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Da parte dei senatori Venditti, Berlinguer e Ciampitti sono stati presentati tre emendamenti soppressivi della lettera c).

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole alla soppressione della lettera c).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione della lettera c), proposta dai senatori Venditti, Berlinguer e Ciampitti ed accettata dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 12 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## CAPO II.

### PROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEI GIUDICI POPOLARI

#### Art. 13.

(*Formulazione degli elenchi comunali  
dei giudici popolari*).

In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nei Tribunali e nelle Corti di assise.

Qualora l'amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una com-

missione composta del commissario governativo e di due cittadini nominati dal pretore.

Avverto che, per assenza dell'onorevole presentatore, è da considerare ritirato il seguente emendamento proposto dal senatore Ciampitti: « Nel primo comma alla espressione: " In ogni Comune della Repubblica sono formati " far seguire la seguente: " entro un mese dalla pubblicazione della presente legge " ».

Al secondo comma è stato presentato, dal senatore Boeri, un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « del commissario governativo », le altre « o di un suo rappresentante ».

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta questo emendamento.

Suggerisce, però, che in luogo di « rappresentante », si dica « delegato ».

BOERI. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Boeri al secondo comma, nel testo modificato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 che, in seguito all'emendamento testè approvato e con le solite modificazioni di carattere formale, risulta così formulato:

## CAPO II.

### PROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEI GIUDICI POPOLARI

#### Art. 13.

(*Formulazione degli elenchi comunali  
dei giudici popolari*).

In ogni comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare

nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.

Qualora l'amministrazione comunale sia scelta, gli elenchi sono formati da una commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore.

(È approvato).

All'articolo 14 non sono stati presentati emendamenti. Do lettura di quest'articolo nel testo risultante dall'introduzione delle note modificazioni di carattere formale:

#### Art. 14.

*(Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari).*

Per la formazione degli elenchi preveduti nell'articolo precedente, il sindaco di ciascun Comune, entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, invita con pubblico manifesto tutti coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

(È approvato).

#### Art. 15.

*(Accertamenti della Commissione comunale).*

Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la iscrizione di ufficio di tutti coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente.

Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione, operando le necessarie modificazioni.

Gli elenchi completi sono trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento nella cui circoscrizione il Comune è compreso, entro i primi dieci giorni del mese successivo al loro completamento.

(È approvato).

#### Art. 16.

*(Formazione della Commissione mandamentale e operazioni ad essa demandate).*

Entro la seconda metà del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il pretore convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze comunali di uno o più Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi.

La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:

a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nei Tribunali di assise;

b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise.

A questo articolo il senatore Ciampitti ha presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma, alla espressione: " Entro la seconda metà del mese in cui ha ricevuto gli elenchi " sostituire la seguente: " Per un giorno della seconda metà del mese in cui ha ricevuto gli elenchi... " ».

Poichè il senatore Ciampitti non è presente, l'emendamento si intende ritirato.

Il senatore Boeri propone di aggiungere, in fine al primo comma, le parole « o loro rappresentanti ». In analogia con la decisione presa in sede di articolo 13, alla parola « rappresentanti » dovrebbe essere sostituito anche in questo caso il termine « delegati ».

BOERI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Merlin Umberto per esprimere il parere della maggioranza della Commissione su questo emendamento.



MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Boeri, accettato dalla Commissione, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 che, in seguito all'emendamento testè approvato e con le solite modificazioni di carattere formale, risulta così formulato:

#### Art. 16.

(*Formazione della Commissione mandamentale e operazioni a dessa demandate*).

Entro la seconda metà del mese in cui ha ricevuto gli elenchi, il pretore convoca nel capoluogo del mandamento una Commissione da lui presieduta e formata da tutti i sindaci dei Comuni del mandamento stesso o da consiglieri da loro delegati. Qualora le rappresentanze comunali di uno o più Comuni del mandamento siano disciolte, intervengono alle riunioni i rispettivi commissari governativi o loro delegati.

La Commissione mandamentale, assunte le opportune informazioni, accerta per ognuna delle persone comprese negli elenchi il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare, e compila nei trenta giorni successivi alla convocazione:

a) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise;

b) l'elenco di tutte le persone del mandamento, che hanno i requisiti per assumere l'ufficio di giudice popolare nelle Corti di assise di appello.

(È approvato).

#### Art. 17.

(*Pubblicazione degli elenchi e reclami*).

Gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono sottoscritti dal pretore e resi noti non più tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute

nell'articolo precedente in ogni Comune, per la parte che lo riguarda, mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di quindici giorni dall'affissione nell'albo pretorio.

Il reclamo, in carta esente da bollo, è presentato nella cancelleria della pretura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

#### Art. 18.

(*Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Tribunale di assise e di Corte di assise*).

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, il pretore trasmette gli elenchi dei giudici popolari di Tribunale d'assise e di Corte d'assise, i verbali ed i reclami rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello.

Il presidente, ricevuti gli elenchi, il verbale ed i reclami, sentito il Procuratore della Repubblica, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

1°) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

2°) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;

3°) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Tribunale d'assise e rispettivamente di Corte di assise secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

4°) approva gli albi con decreto.

Il senatore Ciampitti ha proposto di sopprimere, nel primo comma, le parole: « rispetti-

vamente al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise ».

Non essendo presente il senatore Ciampitti, quest'emendamento si intende ritirato.

Il senatore Berlinguer, poi, ha presentato il seguente emendamento:

« Iniziare il secondo comma nel modo seguente:

” Una Commissione composta del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e del Sindaco del capoluogo, o di loro delegati, procede... ».

Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per illustrare questa proposta di modificazione.

BERLINGUER. Spero che su questo emendamento non avrò la risposta che ho avuto ieri su altro emendamento e che mi ha indotto a ritirarlo. Questa volta mi pare anche più chiaro che nella mia proposta non vi sia ombra alcuna di diffidenza verso la Magistratura.

I poteri accordati dall'articolo in esame sono notevolissimi: revisione e controllo delle liste, decisione sui reclami, formazione definitiva degli albi; poteri, quindi, di prima costituzione del giudice e, vorrei dire, di epurazione incontrollata. Sembra giusto che la formazione dell'albo dei giudici popolari sia perciò affidata ad una Commissione più larga. Ricordo al Senato e specialmente ai colleghi anziani come me, che prima dello scabinato fascista, gli albi dei giurati si formavano proprio nel modo proposto dal mio emendamento, cioè con l'opera di una Commissione costituita dal presidente del Tribunale o da un suo rappresentante, dal procuratore della Repubblica o da un suo delegato, da un rappresentante della deputazione provinciale e da un rappresentante del Consiglio forense. Lo ricordo bene non esitando più — dinanzi alla amara confessione della mia età che l'altro giorno cercavo di contestare — (*si ride*), perchè feci parte anch'io di uno di questi consessi, i quali svolgevano il loro lavoro con la piena, cordiale collaborazione di tutti i loro membri. Perchè oggi dovremmo mutar strada? Allora non vi fu mai alcuna protesta da parte della Magistratura. Mi pare pertanto che il Senato possa accettare il mio emendamento almeno consentendo l'intervento di un rappre-

sentante del Consiglio forense anche per ragioni di armonia con altre norme di questo stesso disegno di legge le quali, per le estrazioni dei giudici popolari, riconoscono legittimo il controllo della difesa.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Noi della Commissione, e mi pare anche il Governo, avevamo già accettato di includere il rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati all'articolo 23, e manteniamo la parola data e non vogliamo quindi rinnegare la bontà dell'iniziativa e della proposta del collega Berlinguer. Qui però facciamo osservare che si tratta di una questione affidata non ad un solo magistrato, ma a tre magistrati, al Presidente e due giudici, e si tratta semplicemente della preparazione degli elenchi che devono essere poi riveduti. Quanto più ampia facciamo la Commissione e tanto più difficile ne rendiamo il compito. Che c'entra ad esempio il sindaco del capoluogo? Tutto al più potremmo aggiungere il rappresentante dell'Ordine degli avvocati.

Si noti poi che gli interessati hanno tutte le garanzie. Hanno perfino il diritto di ricorso in Cassazione. Io capisco lo spirito della proposta Berlinguer e l'apprezzo, ma non c'è assolutamente da avere nessuna preoccupazione che quelli che hanno diritto non saranno iscritti. Purtroppo, caro collega, avverrà una cosa di cui non teniamo conto, che in questi elenchi nessuno vorrà essere iscritto; questa è la dolorosa verità. Ne sappiamo qualche cosa noi pratici di Corte di assise, sappiamo cosa succede: tutti vanno a cercare i certificati medici più compiacenti per evitare di sedere alla Corte d'assise. Dunque, vorrei pregare l'onorevole Berlinguer di mantenere la sua proposta per l'articolo 23 che è già stata accettata da noi, e di non insistere in questa sede nel suo emendamento.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Chiedo che per lo meno una parte dell'emendamento del senatore Berlinguer sia accolta, nel senso che si includa anche un rappresentante degli avvocati che saranno considerati, da alcuni, elementi trascurabili in Corte d'assise, ma che con-

tano pure ancora qualche cosa. Quello che ieri avete avvertito come offesa alla Magistratura si può ora avvertire contro il Presidente del consiglio dell'Ordine. Perchè questa diversità di apprezzamento per l'una o per l'altra categoria? Perchè, chiedo: se gli avvocati sono un ordine perchè non debbono avere, attraverso il loro presidente, l'ingresso in una operazione di così rilevante importanza? Insisto perchè il Presidente del Consiglio dell'Ordine sia ammesso insieme al magistrato a fare queste operazioni.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Non sono contrario al concetto che informa l'emendamento Berlinguer, ma starei, come formulazione, a quella proposta dall'onorevole Picchiotti; l'emendamento si può rendere più semplice stabilendo che può bastare la partecipazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine. Osservo questo, ed ho finito, che la funzione prevista dall'articolo 18 è, nel predisporre il giudizio di assise, molto importante e che quella regolata, poi, dall'articolo 23 è diversa. È direi fuori luogo ritenere che dall'articolo 23 possa essere esclusa la presenza di un rappresentante degli avvocati, poichè la sua inclusione ha per presupposto quell'altra prevista dall'articolo 18.

Si dovrebbe quindi stabilirla senz'altro. Quindi, e con ciò intendo rispondere al relatore, includere nell'articolo 18 la rappresentanza del Presidente del Consiglio dell'Ordine non rappresenta un atto di benevolenza della Commissione, bensì il riconoscimento di un principio che deve essere confermato anche nell'articolo 23.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Debbo fare una osservazione: si tratta non di una Commissione, ma di un presidente di Tribunale che deve consultare certi determinati organi: tra gli organi da consultare potrebbe anche esserci il Consiglio dell'Ordine. Il decreto di approvazione è del Presidente e non della Commissione che non esiste, perchè per l'ultimo capoverso dell'articolo è il Presidente che approva gli albi con decreto. Quindi se vogliamo mettere « sentito » il rappresentante del Consiglio dell'Ordine, lo possiamo aggiungere benissimo.

BERLINGUER. Modifico allora il mio emendamento proponendo che il principio del secondo

comma dell'articolo 18 sia così formulato: « Il Presidente, ricevuti gli elenchi, il verbale ed i reclami, sentiti il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o un suo delegato, assunte ecc. ».

PERSICO. La Commissione accetta questo emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io sono stato favorevole alla inclusione di un rappresentante dell'Ordine degli avvocati al momento in cui il Presidente del tribunale procede alla estrazione di coloro che formeranno la lista generale, ma questo emendamento contrasta con tutto quello che è la logica della legge. Si parlava di un sindaco: ma come può partecipare un sindaco che ha già partecipato alla formazione delle liste comunali? Rappresentanza di un avvocato: ma, onorevoli colleghi, l'articolo 19 prevede tutta una serie di ricorsi di carattere giurisdizionale contro l'inclusione o l'esclusione illegittima di un cittadino per la formazione dell'albo definitivo. Veramente lo trovo estraneo qui: decida il Senato come crede meglio, ma per conto mio trovo che questa inclusione sarebbe incoerente con tutto il sistema della legge.

MANCINI. È una cosa necessaria, perchè chi conosce davvero le persone sono gli avvocati!

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Vorrei pregare il rappresentante del Governo di accettare questo emendamento, perchè siccome il Presidente del Tribunale può assumere informazioni, può anche rivolgersi al Presidente del Consiglio dell'Ordine. Tanto vale allora che questo intervenga direttamente.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alla decisione del Senato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione, nella nuova formulazione testè letta dal presentatore, l'emendamento del senatore Berlinguer al secondo comma dell'articolo in esame. Tale emendamento è accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito all'approvazione di quest'emendamento e con l'introduzione delle solite modificazioni di carattere formale, l'articolo 18 risulta così formulato:

Art. 18.

*(Formazione dell'albo definitivo di giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello).*

Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, il pretore trasmette gli elenchi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'assise di appello, i verbali ed i reclami rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello.

Il presidente, ricevuti gli elenchi, il verbale ed i reclami, sentiti il procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o un suo delegato, assunte, qualora occorra, le opportune informazioni, procede, con la partecipazione di due giudici e nel termine di un mese, alle operazioni seguenti:

1°) rivede e controlla gli elenchi in base agli elementi raccolti ai sensi degli articoli precedenti;

2°) decide, previa comunicazione alla parte interessata, sui reclami iscrivendo o cancellando i nomi di coloro che furono omessi ovvero iscritti indebitamente;

3°) forma gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d'assise e rispettivamente di Corte di assise di appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti;

4) approva gli albi con decreto.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 19, di cui do lettura:

Art. 19.

*(Pubblicazione degli albi e reclami).*

Gli albi, formati a norma dell'articolo precedente, unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi Tribunali, sono pubblicati in ciascun Comune, per la

parte che lo riguarda, mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

Nel termine di cui al 2° comma dell'articolo 17, ogni cittadino di età maggiore può ricorrere alla Corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.

Il ricorso è depositato nella cancelleria della Pretura, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello.

Il senatore Ciampitti ha proposto di aggiungere, nel primo comma, alla parola « Tribunali » le altre « ordinari dei capoluoghi del distretto di Corte di appello ».

Poichè il presentatore è assente, quest'emendamento si intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Agli articoli 20, 21 e 22 non sono stati presentati emendamenti. Do lettura di questi articoli nel testo risultante dall'introduzione delle solite modificazioni di carattere formale:

Art. 20.

*(Decisioni della Corte di appello  
Ricorso in cassazione).*

La Corte di appello, previa comunicazione alla parte, decide con sentenza in via d'urgenza, su relazione in pubblica udienza, sentiti la parte o il suo procuratore, se si presenta, e il Pubblico Ministero, che conclude oralmente.

La sentenza è comunicata a cura della cancelleria, entro dieci giorni, alle parti interessate, al Pubblico Ministero e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di appello, ovvero, se si tratta dell'albo di una Corte d'assise, del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte stessa. Il presidente, qualora occorra, rettifica gli albi in conformità alla decisione.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte degli interessati e del Pubblico Ministero. Il ricorso è deciso in via d'urgenza, e non sospende l'esecuzione della sentenza. Si applicano le disposizioni del primo capoverso.

*(È approvato).*

## Art. 21.

*(Aggiornamento degli albi).*

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile di ogni anno il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che si trovano nelle condizioni richieste dagli articoli 9 e 10 a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti, e i termini e le modalità in esse stabiliti.

*(È approvato).*

## Art. 22.

*(Liste generali dei giudici popolari).*

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello forma la lista generale dei giudici popolari per le Corti d'assise di appello, comunicandola immediatamente ai presidenti dei Tribunali dei luoghi ove hanno sede le Corti d'assise. La stessa operazione, nei quindici giorni successivi, compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo da questa lista i giudici compresi in quella per le Corti di assise di appello.

*(È approvato).*

All'articolo 23, la maggioranza della Commissione — d'accordo con il Governo e con i senatori Berlinguer, Adinolfi, Musolino, Picchiotti, Palumbo Giuseppina, Talarico e Mancini, che hanno ritirato un analogo emendamento da loro già presentato — ha proposto una modificazione tendente a stabilire che la formazione delle liste generali dei giudici popolari ha luogo anche con l'intervento del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato.

Do lettura, dell'articolo 23 nel nuovo testo, che tiene conto anche delle solite modificazioni di carattere formale:

## Art. 23.

*(Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari).*

Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formati con l'intervento del Pubblico Ministero e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale. Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

*(È approvato).*

Emendamento analogo a quello proposto all'articolo 23 la Commissione, d'accordo col Governo, suggerisce di apportare al primo e al quarto comma dell'articolo 24, che, tenuto anche conto delle solite modificazioni di carattere formale, risulta quindi così formulato:

## Art. 24.

*(Imbussolamento delle schede).*

Il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise o un giudice da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del Pubblico Ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, e con l'assistenza del cancelliere, pone in un'urna portante l'indicazione « giudici popolari ordinari » il numero di schede corrispondenti al numero dei giudici della lista generale residenti nei comuni del circolo.

In ciascuna scheda è scritto nome, cognome, paternità e residenza di un giudice.

In una seconda urna portante l'indicazione « giudici popolari supplenti » lo stesso presidente pone le schede dei giudici residenti nel comune dove ha sede la Corte di assise, osservate le norme del precedente comma.

Il primo presidente della Corte di appello o un consigliere da lui delegato, in pubblica udienza, alla presenza del Pubblico Ministero e di un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'assistenza del cancelliere, pone in tante urne quante sono le Corti di assise di appello del distretto portanti l'indicazione « giudici popolari ordinari », il numero di schede corrispondente al numero dei giudici popolari di Corte di assise di appello della lista generale residenti nei comuni dei circoli dipendenti dalla Corte di assise di appello presso la quale i giudici popolari sono destinati a prestare servizio. Si osservano le disposizioni dei due commi precedenti.

Ove le Assise abbiano a tenersi in più Comuni dello stesso circondario si formano altrettante liste di giudici popolari supplenti quanti sono i Comuni nei quali sono convocate le Assise.

Le urne suggellate sono custodite rispettivamente dal primo presidente della Corte di appello e dal presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, dal Pubblico Ministero e dal cancelliere.

(È approvato).

### CAPO III.

#### COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE DI ASSISE E DELLA CORTE DI ASSISE

##### Art. 25.

(*Giudici popolari della sessione*).

Quindici giorni prima dell'inizio della sessione del Tribunale di assise, il Presidente in seduta pubblica, assistito dal cancelliere, alla presenza del Pubblico Ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione affinché, volendo, possano assistere alle operazioni.

Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avrà principio è notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.

I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente del Tribunale di assise.

Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari.

Dai senatori Mastino, Oggiano, Giua, Barbareschi, Sinforiani, Castagno, Cortese e Picchiotti è stato presentato il seguente emendamento: « Nel primo comma, dopo le parole: " il presidente in seduta pubblica " aggiungere le altre: " da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione " ».

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. A nome della maggioranza della Commissione, dichiaro di accettare questa proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione lo emendamento Mastino già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dal senatore Berlinguer è stato presentato un emendamento soppressivo delle seguenti ultime parole del quinto comma: « salvo che ne siano stati dispensati dal presidente del Tribunale di assise ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare difficile di poter accettare la soppressione proposta dal senatore Berlinguer, perchè non si vede come potrebbe comportarsi il presidente del Tribunale in caso di un legittimo impedimento.

BERLINGUER. Il caso di legittimo impedimento è regolato dagli articoli 26 e 34 ed è prevista la dispensa; nel caso che questa manchi, se l'interessato non si presenta, è colpito da una multa.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se il caso è previsto, evidentemente la dispensa prevista dal quinto comma dell'articolo 25 si riferisce ad esso.

BERLINGUER. Ma vi è il dubbio che la dispensa possa essere data anche mancando una legittima causa dandosi luogo quasi ad uno *jus singulare*.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non può essere una discrezionalità del giudice, perchè la richiesta deve essere motivata da legittimo impedimento.

BERLINGUER. Nell'articolo non è detto.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propongo allora di aggiungere in fine al quinto comma le parole: « su richiesta motivata per legittimo impedimento ».

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. D'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, tendente ad aggiungere in fine al quinto comma le parole: « su richiesta motivata per legittimo impedimento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito agli emendamenti testè approvati e con l'introduzione delle solite modificazioni di carattere formale, l'articolo 25 risulta così formulato:

### CAPO III.

#### COSTITUZIONE DELLA CORTE DI ASSISE E DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

##### Art. 25.

(*Giudici popolari della sessione*).

Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di assise, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del Pubblico Ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione affinchè, volendo, possano assistere alle operazioni.

Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avrà principio è notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.

I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente della Corte di assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.

Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise di appello, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari.

(È approvato).

Agli articoli 26, 27, 28 e 29 non sono stati presentati emendamenti. Do lettura di questi articoli nel testo risultante dall'introduzione delle note modificazioni di carattere formale:

##### Art. 26.

(*Formazione del collegio*).

Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del Pubblico Ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine della estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio.

Per le cause rispetto alle quali si verifica impedimento o si accertano motivi di astensione o di ricsuzione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, sempre nell'ordine di estrazione, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dalla seconda urna.

Nei dibattimenti, che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a cinque, i quali assistono al dibattimento e sostituiscono i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

(È approvato).

## Art. 27.

*(Giudici popolari supplenti).*

Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della Forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il collegio.

I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio nell'ordine di estrazione.

*(È approvato).*

## Art. 28.

*(Operazioni finali).*

Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati e invitati a ripresentarsi nel giorno fissato per la causa successiva.

Quelli che prestano servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricsuzione.

Delle operazioni compiute a norma del presente articolo e dei due articoli precedenti deve essere fatta menzione nel processo verbale.

*(È approvato).*

## Art. 29.

*(Cause di dispensa dall'ufficio).*

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

- a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
- b) i membri del Parlamento;
- c) i Commissari delle regioni;

d) i componenti gli organi delle regioni, preveduti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;

e) i prefetti delle province.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'articolo 30:

## Art. 30.

*(Giuramento).*

Nell'assumere l'ufficio per la sessione alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente, nell'aula delle pubbliche udienze ed alla presenza del Pubblico Ministero, prestano giuramento con la seguente formula:

« Giuro di adempiere con imparzialità, coscienza e diligenza, nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'ufficio di giudice, che mi viene affidato, e di conservare il segreto ».

Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo verbale, e deve farsene menzione, a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione.

Il senatore Mancini ha presentato il seguente emendamento: « Alla formula del giuramento sostituire la formula attuale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Mancini per illustrare quest'emendamento.

MANCINI. La mia proposta di modificazione è molto chiara e credo sia inutile soffermarmi ad illustrarla. Dico soltanto che si tratta di un emendamento al quale tengo molto.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Noi accettiamo l'emendamento del senatore Mancini. Vorremmo però che alla formula attuale fosse aggiunta la piccola clausola della conservazione del segreto, come è previsto nel testo dell'articolo 30, perchè si tratta di una aggiunta utile.

MANCINI. D'accordo.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La formula del giuramento dovrebbe essere quindi la seguente: « Con la ferma volontà



di compiere da uomo di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro e prometto di ascoltare con diligenza e di esaminare con serietà in questo procedimento prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca quale la società l'attende: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione lo emendamento del senatore Mancini, accettato dalla maggioranza della Commissione, tendente a sostituire la formula del giuramento prevista dall'articolo in esame con quella testè letta dall'onorevole Merlin. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel seguente testo modificato:

Art. 30.

(Giuramento).

Nell'assumere l'ufficio per la sessione alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente, nell'aula delle pubbliche udienze ed alla presenza del Pubblico Ministero, prestano giuramento con la seguente formula:

« Con la ferma volontà di compiere da uomo di onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro e prometto di ascoltare con diligenza e di esaminare con serietà in questo procedimento prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento, giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore affinché la sentenza riesca quale la società l'attende: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto ».

Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo verbale, e deve farsene men-

zione, a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 31 nel testo risultante dall'introduzione delle solite modificazioni di carattere formale:

Art. 31.

(Incompatibilità, astensione e ricusazione).

Rispetto ai giudici popolari si osservano, in quanto sono applicabili, le norme sulla incompatibilità, astensione e ricusazione contenute negli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura penale.

Sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici popolari ovvero dei magistrati, che fanno parte del collegio, decide il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello.

Sull'astensione e sulla ricusazione del presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello decide il primo presidente della Corte di appello.

Avverto che da parte del senatore Berlinguer è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La ragione che può aver spinto il collega a proporre questa soppressione non può che essere questa: qui si affida al presidente del Tribunale di assise o della Corte di assise, la facoltà di decidere sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici. Ora, la diversità che esiste tra questi tribunali (Corte di assise e Corte di assise di secondo grado) e gli ordinari tribunali è questa, là c'è già un tribunale costituito che quindi può decidere, come dice il Codice di procedura penale, dell'astensione e della ricusazione dei propri membri, mentre qui non c'è ancora un tribunale: è un tribunale in via di formazione. Quindi se, per esempio, a carico di un giudice popolare si oppone un motivo di ricusazione chi lo deve decidere se il tribunale non è ancora costituito?

AZARA. Non solo per i giudici popolari, ma anche per i magistrati.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Giustissimo. Quindi vorrei che il collega ci pensasse un momento e vedrà che non si tratta di dare un potere arbitrario al presidente di questo futuro collegio, ma è una necessità, altrimenti non si saprebbe a chi affidare la decisione di un motivo così delicato come può essere quello della ricusazione.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Ho l'impressione che la Commissione abbia valutato questo emendamento partendo dall'erroneo presupposto che io intendessi insistere, anche su questo punto, per evitare che ai magistrati fosse consentito quel predominio che, durante la discussione generale e nella foga della polemica, avevo definito dittatoriale. Questa volta miravo invece a tutelare proprio i giudici togati che partecipano ai giudizi delle Corti d'assise, tenendo presente che, mentre per i magistrati di ogni altro collegio vi è l'articolo 68 del Codice di procedura penale che regola l'astensione e la ricusazione, in questa giurisdizione si crea per essi una condizione di disfavore negli stessi casi che sono sempre molto delicati. Perchè dunque non si deve adottare sempre la norma generale dell'articolo 68 del Codice di procedura penale rispetto alla astensione e alla ricusazione? Non sembra giusto prescindere da una garanzia che chiedevo per i magistrati. Perciò io speravo che la Commissione potesse aderire alla mia proposta che, comunque, non è di carattere essenziale.

PERSICO. Non possiamo aderire perchè dovremmo trasportare in altro collegio l'astensione e la recusazione.

BERLINGUER. Sicchè, voi pensate che un solo magistrato superiore avrà il potere di decidere? Sia dunque così. Pur persistendo nella mia opinione non insisto nell'emendamento anche perchè vedo che non sarebbe accettato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Agli articoli 32, 33, 34 e 35 non sono stati presentati emendamenti. Do lettura di questi articoli nel testo risultante dall'introduzione delle note modificazioni di carattere formale:

#### Art. 32.

*(Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio).*

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della rimanente parte del biennio.

A tale effetto il presidente della Corte di assise ed il presidente della Corte di assise di appello, al termine di ciascuna sessione, trasmettono le schede dei giudici popolari che vi hanno preso parte, rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise ed al primo presidente della Corte di appello, i quali collocano le schede in apposite urne portanti l'indicazione: « Giudici popolari che hanno prestato servizio ».

*(È approvato).*

#### Art. 33.

*(Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi).*

Le schede dei giudici popolari che, sebbene estratti, non hanno prestato servizio, sono trasmesse dal presidente della Corte di assise al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte stessa, e dal presidente della Corte di assise di appello al primo presidente della Corte di appello, i quali le ricollocano nelle rispettive urne.

Nelle estrazioni non si computano o si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consta essere defunti ovvero trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 12. Le relative schede sono trasmesse rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, o al primo presidente della Corte di appello, i quali procedono alla loro eliminazione.

In ogni caso, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse e suggellate, compilandosi processo verbale delle eseguite operazioni.

*(È approvato).*

## Art. 34.

*(Sanzione per omessa presentazione).*

Il giudice popolare, che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una somma da lire cinquemila a trentamila a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

*(È approvato).*

## Art. 35.

*(Indebita manifestazione del convincimento).*

Il giudice popolare, il quale, prima che sia pronunciata la sentenza, manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti che formano oggetto del procedimento, è escluso, previa contestazione, con decreto motivato del presidente, dal far parte del collegio, ed è condannato al pagamento di una somma da lire venticinquemila a cinquantamila a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese della eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Contro il reato di condanna è ammessa opposizione, entro cinque giorni dalla notificazione, al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede ugualmente con decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 36 con le solite modificazioni di carattere formale:

## Art. 36.

*(Indennità dei giudici popolari).*

Ai giudici popolari spetta una indennità di lire duemila per ogni giorno nel quale esercitano le loro funzioni.

Ai giudici popolari che prestano servizio nelle Corti di assise o nelle Corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano inoltre le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di grado 6° o per i consiglieri di Corte di appello.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Avverto che la Commissione ha presentato il seguente nuovo testo del primo comma:

« Ai giudici popolari spetta una indennità di lire duemila per ogni giorno nel quale esercitano le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennità è aumentata a lire tremila ove questa coincidenza non sussista ».

Il senatore Berlinguer ha proposto di sostituire alle parole « lire duemila » le altre « lire tremila ».

BERLINGUER. Dichiaro di ritirare il mio emendamento e di aderire al nuovo testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 36 nel nuovo testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 37:

## CAPO IV.

## NORME DI PROCEDURA

## Art. 37.

*(Competenze del Tribunale di assise).*

L'articolo 29 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene al Tribunale di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preve-

duti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575 a 580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale.

« Appartiene altresì al Tribunale di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

« Appartiene infine al Tribunale di assise la cognizione dei delitti preveduti negli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del Codice penale, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone ».

A questo articolo il senatore Merlin Umberto ha presentato un emendamento che tende a sopprimere il secondo capoverso.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. L'emendamento è della Commissione: è stato concordato in seno alla Commissione medesima anche con i rappresentanti della minoranza. Il collega Picchiotti mi dà atto che siamo d'accordo.

PRESIDENTE. La discussione si svolgerà allora sul nuovo testo proposto dalla Commissione, che corrisponde a quello di cui ho già dato lettura con la soppressione del secondo capoverso.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. L'articolo 37 dell'attuale disegno di legge ha una particolare importanza, poichè regola la competenza della Corte d'assise, e la regola in modo diverso dalle disposizioni contenute nell'attuale Codice di procedura penale.

Io concordo in generale con il nuovo sistema, diretto a sostituire il criterio quantitativo, quello vale a dire trattato dalla pena, col criterio qualitativo (natura del delitto). Avrei senz'altro approvato l'articolo 37 se non fosse stato proposto l'emendamento che prima, per quel che ho capito, era stato presentato a nome del senatore Merlin, e che poi è stato fatto proprio dalla Commissione, secondo il quale verrebbe eliminato il secondo capoverso dell'articolo, che recita: « Appartiene altresì al Tribunale di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di se-

questro di persona a scopo di rapina o di estorsione ».

Per giustificare questa soppressione si legge nella relazione: « Se si esamina però la particolare gravità di tutti i delitti preveduti nel titolo I del libro II (delitti contro la personalità dello Stato) e negli articoli 422 (strage), 438 (epidemia), 439 (avvelenamento di acqua o sostanze alimentari), 575 a 580 (delitti contro la vita e la incolumità individuale), 584 (omicidio preterintenzionale), 587 (omicidio a cagion d'onore), 600 a 604 (delitti contro la libertà individuale), si sente la enorme differenza di gravità di tali azioni delittuose e la notevole distanza che le separa dalla rapina dalla estorsione, sia pure aggravate, o dal sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ».

Ora, francamente, mi permetto di dire che l'affermare che si sente l'enorme differenza di gravità, non costituisce un argomento ma un'affermazione e che si riduce la questione alla sensibilità o impressionabilità che può essere diversa, a seconda dei diversi individui. Non concordo, del resto nel riconoscere che i delitti che si vorrebbero escludere dalla competenza della Corte determinino un minore allarme sociale dell'omicidio preterintenzionale, e dell'omicidio a causa d'onore. Io penso che il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina impressioni maggiormente l'opinione pubblica e sia uno di quei delitti che, specialmente in determinati ambienti, ha bisogno di essere esaminato in giudizi particolari e solenni.

Non posso adesso accennare alle ragioni per le quali è frequente il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina, ma penso che soprattutto in certe determinate regioni sia il delitto che maggiormente impressiona e che reclama da parte degli onesti e dei buoni un intervento nelle forme più severe da parte dei poteri costituiti dello Stato. Togliere questi delitti alla competenza della Corte di assise significherebbe non riconoscere le ragioni alle quali ho accennato. Dobbiamo tornare al testo primitivo dell'articolo 37 e respingere l'emendamento formulato dalla Commissione. Sottrarre alla cognizione della Corte di assise i delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata e di sequestro di persona a scopo di rapina, ipotesi di delitti con i quali spesso i delinquenti riescono a tenere in soggezio-

ne tutta una regione o per lo meno tutta una provincia, è un venir meno proprio a quel principio ed a quel criterio di natura qualitativa, per cui si è creduto che la competenza della Corte di assise debba essere oggi diversa da quella che fu ieri. Quindi propongo che si torni al testo dell'articolo 37, approvato dalla Camera dei deputati.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Vorrei aggiungere qualche considerazione a conforto delle tesi sostenute dal collega Mastino. Confesso che non mi rendo conto delle ragioni che hanno determinato il Governo e la Commissione a proporre la soppressione del comma secondo dell'articolo 37: penso che si tendesse soltanto a limitare la competenza della Corte di assise per sgombrare il campo da un notevole numero di processi che graverebbero sulla attività di questi colleghi. Non vi può essere altra ragione logica o giuridica. Le rapine aggravate, le estorsioni ed i sequestri di persona associati ad estorsioni sono certamente reati che determinano un grande allarme nella coscienza pubblica, e questa legge parte precisamente dal presupposto della esigenza che sia necessaria la partecipazione dei rappresentanti di questa coscienza popolare al giudizio per i delitti più gravi che abbiano determinato un più vasto allarme. Mi pare dunque che proprio per questi reati sia giustificatissima la competenza delle Corti d'assise, anche per la maggior solennità e risonanza che tali giudizi assumono.

Ricordo, a proposito di questo allarme, anche un precedente. Subito dopo la guerra una legge, che è nota sotto il nome del Guardasigilli dell'epoca, onorevole Gullo, e che fu prorogata più tardi dai suoi successori, inaspriva le pene fino a quella capitale e poi all'ergastolo, proprio per queste figure di delitti, considerandole di estrema gravità proprio per il grande turbamento che ne derivava alla coscienza pubblica. E non è neppure vero che, in tali casi, i giudici popolari siano troppo miti. Per chi abbia esperienza dei giudizi di Corte di assise (ricordo la mia esperienza e quella più vasta del collega Mastino che si è formata, anch'essa, nella nostra terra dove questi reati sono frequenti) è ben noto che spesso i giudici popolari furono rigorosi e contribuirono ad estirpare la mala

pianta, il che conferma, ancora una volta, la nostra predilezione per le giurie che hanno saputo farsi eco dell'esigenza di giustizia diffusa fra il popolo. Perciò mi associo al collega Mastino ed insisto anch'io affinché il secondo comma dell'articolo 37 non sia soppresso. (*Approvazioni*).

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Mi dichiaro questa volta d'accordo con la maggioranza della Commissione. Infatti in molti episodi il titolo pauroso della rapina aggravata, della estorsione aggravata, si risolve e riguarda casi veramente pietosi, commessi da giovanotti nella tempesta della vita e che possono essere colpiti da una pena grave, troppo grave, in Corte di assise. Infatti là si paga sempre di più, anche per i reati minori: si punisce solamente per l'austerità dell'Aula, e si irrogano per fatti tenui anni di reclusione. Per la pratica che modestamente ho anche io, per la mia lunga professione di avvocato, penso che nella gamma delle espressioni delittuose questi delitti siano più attribuibili alla competenza del Tribunale che non a quella della Corte di assise.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Già in seno alla Commissione il collega Picchiotti era d'accordo con me, e pertanto mi trovo questa volta in buona compagnia, perchè c'è accordo tra relatore di maggioranza e relatore di minoranza. Faccio osservare ai colleghi che uno dei vantaggi maggiori di questa legge è il secondo grado. Ma in ordine di importanza un secondo vantaggio, che era reclamato unanimemente da tutti i giuristi, è quello di aver sostituito la competenza qualitativa alla competenza quantitativa. Perchè il limite dell'articolo 29 del Codice di procedura automaticamente e senza distinzione divertava una ingiustizia, portava ad ingombrare i lavori di Corte di assise di tutti quei giudizi che non hanno il grado di gravità che si esige.

Ora, è accaduto che, mentre il disegno di legge governativo non conteneva questo capoverso, la Camera lo ha aggiunto. Noi siamo però liberi di riesaminare la questione. E siccome

l'onorevole Mastino, cui si è associato l'onorevole Berlinguer, in sostanza, accetterebbe la sostituzione per quel che riguarda la rapina aggravata e la estorsione e vorrebbe rimettere alla competenza della Corte d'assise soltanto il sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione, io sono andato a leggere l'articolo 630 del Codice penale il quale definisce questo delitto come quello di « chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da 8 a 15 anni e con la multa da lire 10.000 a 20.000 ». Si tratta quindi di reati indubbiamente gravi, non lo contesto; ma leggiamo tutti gli altri delitti che sono elencati nella mia relazione suppletiva, nella quale io ho voluto segnarli proprio riportando il titolo di ciascuno di essi, e si vedrà che essi sono molto più gravi perchè si tratta della strage, dell'epidemia, dell'avvelenamento di acque e di sostanze alimentari, dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, dell'omicidio, insomma di delitti tutti nei quali la vita umana o è perduta o versa in gravissimo pericolo.

Vi prego ora di considerare quale distanza enorme esiste fra i delitti compresi nel primo comma e nel secondo. Se noi vogliamo alleggerire la Corte di assise di una infinità di processi, se vogliamo ricondurre questi processi, sia pure gravi, ma non gravissimi, alla loro sede naturale, io pregherei il senatore Mastino di non insistere e di accettare che questo capoverso venga completamente soppresso, come io a nome della Commissione e col consenso anche della minoranza ho avuto l'onore di proporre.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Io sono completamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Mastino e con quanto ha aggiunto l'onorevole Berlinguer. Non ripeterò pertanto le ragioni da loro così eloquentemente addotte. Dirò che lo spostamento della competenza, cioè il rinvio di questi reati, così gravi dalla Corte di assise al Tribunale, non ha soltanto il significato di opportunità processuale o di politica criminale, ma verrebbe interpretato — e richiamo la vostra attenzione su questo — come un'attenuazione dei reati agli occhi del pubblico; poichè il Tribu-

nale è ritenuto una Magistratura meno preoccupante di quella dell'assise.

E tutto ciò è imprudente in questi tempi, in cui simili reati allarmano l'opinione pubblica e si commettono perfino nelle grandi città! Ricordiamo l'ultima rapina, qui a Roma, finita poi tragicamente a Bologna, nella quale i protagonisti erano studenti.

Mantenere simili infrazioni nella competenza di Assise significa prevenire, vuol dire esercitare un atto di profilassi sociale.

MASTINO. Evidentemente io non sono stato molto chiaro perchè il relatore onorevole Merlin mi ha attribuito dichiarazioni diverse da quelle che ho fatto. Io non ho ridotto la richiesta a che sia inclusa nella competenza della Corte di assise anche la figura delittuosa di sequestro di persona a scopo di rapina, con esclusione però delle altre rapine. Io ho parlato di ritorno completo e totale dell'articolo 37 così come fu primamente formulato. Rimango però sorpreso per la direi facilità con cui si crede di risolvere la questione accennando alla necessità di uno snellimento, alla necessità di non appesantire i processi di Corte di assise. Questo non è un risolvere la questione. Noi dobbiamo vedere quali delitti debbano per la loro importanza rientrare nella competenza della Corte d'assise. Le conseguenze di appesantimento, o non, sono conseguenze che non riguardano la sostanza del problema, che non ci indicano e non precisano la ragione del decidere. Questo mi parrebbe evidente. Ora richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'importanza, ripeto ancora, dei delitti di cui si è parlato. Il sequestro di persona allo scopo di ottenere del denaro è il delitto forse più grave che si verifichi in determinati ambienti. Grave di per se stesso, grave per le possibili, eventuali, e spesso in pratica effettive conseguenze che si possono verificare o che si verificano e traboccano nella soppressione delle vittime; spesso si arriva all'omicidio.

L'allarme sociale è enorme, la pena dei sequestrati e dei familiari è indicibile, l'attesa di un intervento delle autorità si traduce in ansia. Tutto questo viceversa non viene posto nel calcolo e, con un metodo un po' spicciativo, noi dovremmo dire: ma no, la Corte d'assise è troppo appesantita nel suo lavoro: riduciamolo. Ma non può riconoscere come esatto questo criterio

chi viva in quegli ambienti, cioè chiunque può portare in questa discussione la misura vera e giusta di quelle situazioni, che trova questa misura attraverso le forme dei giudizi di Assise anziché di Tribunale.

Coloro che non conoscono quegli ambienti non possono a distanza valutare l'importanza dei fatti delittuosi, di cui ho parlato.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Io credo che per quel che riguarda, dirò così, la parte cui parecchi hanno accennato, quella più importante è di alleggerire un pochino le Corti di assise di quello che hanno di eccessivo. Basterebbe togliere il reato di rapina aggravata e di estorsione aggravata e mantenere il reato di sequestro di persona a scopo di rapina che è quello più grave di tutti. In questo punto ci si potrebbe trovare tutti d'accordo, tanto voi quanto la Commissione, se non c'è difficoltà da parte del relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia per esprimere il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il senatore Mastino ha fatto delle osservazioni indubbiamente molto penetranti perchè ha posto il problema se, sottraendo alla competenza della Corte d'assise questi reati di rapina aggravata e di sequestro di persona, non si venga, sia pure per conseguenza indiretta, a degradare quella che è la valutazione sociale della gravità di determinati ordini di reati. A me in verità non sembra che la attribuzione di un determinato reato ad un giudice piuttosto che ad un altro sia per se stessa un indice che determini o autorizzi a dare una valutazione di gravità maggiore o minore del reato. Per conto mio si tratta di stabilire se per determinati reati, non soltanto per la loro gravità, ma anche per la loro ripercussione sociale, sia più opportuno un giudizio con la partecipazione del giudice popolare o invece un giudizio senza la partecipazione di giudici popolari.

Allora il problema si pone in questi termini: per i reati particolari cui si riferisce il senatore Mastino si crede veramente che in ogni caso sia più opportuna la partecipazione del giudice popolare o quella invece di un giudice esclusivamente togato? Consideriamo i reati, consideriamo l'ambiente in cui questi reati avvengono,

consideriamo il reato non soltanto nella sua ripercussione sociale ma anche rispetto ai giudici che dovranno giudicarli. È dubbio, senatore Mastino, se sia più conveniente la partecipazione del giudice popolare o quella di un giudice togato. Per quanto quest'ultimo possa essere estraneo all'ambiente in cui quel determinato reato è stato commesso, non si può ritenere che perciò esso abbia una sensibilità minore della gravità del reato e quindi, senza degradazione della gravità sociale del reato, una volta accertatane l'esistenza non sappia egualmente applicare quelle sanzioni che sono più commisurate al caso e all'ambiente in cui si è verificato, anche gli effetti della efficacia preventiva della pena. Né si può ritenere che quest'ultima sia più intensa quando è di competenza dell'Assise. Comunque, posta la questione in termini di valutazione di opportunità, penso che per i reati di cui si discute sia preferibile il giudice togato al giudice popolare.

PRESIDENTE. Vi sono dunque due proposte di modificazione: l'una del senatore Mastino, tendente a ripristinare il secondo capoverso del testo primitivo, e l'altra del senatore Azara, che mira a ripristinare soltanto in parte il predetto capoverso attribuendo alla competenza della Corte di assise, dei delitti in questione, soltanto quelli di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Essendo la proposta del senatore Mastino più ampia, la metto in votazione per prima. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

In seguito al ripristino del secondo capoverso e dopo avervi introdotto le solite modificazioni di carattere formale, l'articolo 37 risulta così formulato:

#### CAPO IV.

#### NORME DI PROCEDURA

#### Art. 37.

(Competenza della Corte di assise).

L'articolo 29 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preve-

duti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 433, 439, 575 a 580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale.

« Appartiene altresì alla Corte di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

« Appartiene infine alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti negli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del Codice penale, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone».

(È approvato).

All'articolo 38 non sono stati presentati emendamenti. Do lettura di questo articolo nel testo risultante dall'introduzione delle solite modificazioni di carattere formale:

Art. 38.

*(Rapporto fra la competenza per materia della Corte di assise e quella degli altri giudici di primo grado).*

Quando nelle leggi di procedura penale si fa riferimento a « giudice di competenza superiore » o a « giudice superiore », la Corte di assise si considera giudice di competenza superiore agli altri giudici di primo grado.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 39, di cui do lettura nel testo risultante dalle solite modificazioni di carattere formale:

Art. 39.

*(Norme regolatrici del procedimento).*

Per i procedimenti di competenza delle Corti assise e delle Corti di assise di appello si osservano le norme del Codice e delle altre leggi di procedura penale e dei relativi regolamenti, se non è diversamente disposto dalla presente legge.

Il senatore Mastino ha chiesto la soppressione di quest'articolo.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Noi manteniamo l'articolo perchè, se anche possa ritenersi superfluo, è utile, in

quanto stabilisce che, per tutte le norme che non sono previste dalla legge, ci si riferisce alla legge ordinaria. Ciò mi pare che non nuoccia.

PRESIDENTE. Domando al senatore Mastino se insiste sul suo emendamento.

MASTINO. A me l'articolo sembra pleonastico, ad ogni modo non insisto nel chiederne la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 39, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Agli articoli da 40 a 44 non sono stati presentati emendamenti. Do lettura di questi articoli quali risultano in seguito alla solita sostituzione in Corte di assise alla dizione « Tribunale di assise » e delle parole « Corte di assise di appello » all'espressione « Corte di assise ».

Art. 40.

*(Giudizio).*

Nel giudizio di primo grado e nei relativi incidenti di esecuzione, la Corte di assise e il presidente di essa, il Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, il presidente e il cancelliere del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise hanno i poteri ed esercitano le funzioni che le leggi e i regolamenti di procedura penale attribuiscono, rispettivamente, alla Corte di assise, al presidente di essa, alla Corte di appello: al primo presidente e al cancelliere della Corte di appello.

Ugualmente, per quanto riguarda l'istruzione, salvo i casi di rimessione alla sezione istruttoria o di avocazione, e il giudizio di primo grado, al procuratore generale presso la Corte di appello è sostituito il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o presso la Corte di assise competente.

Nei casi nei quali la Corte di assise o la Corte di assise di appello può delegare il compimento di un atto processuale ad uno dei propri componenti, la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato.

La sentenza è, di regola, compilata dal presidente o dall'altro magistrato ed è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal cancelliere.

(È approvato).



## Art. 41.

*(Modificazione dell'articolo 279 del Codice di procedura penale).*

Il primo comma dell'articolo 279 del Codice di procedura penale è modificato come segue:

« Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di libertà provvisoria il pretore che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del Tribunale, durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza della Corte di assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, la Corte di assise o la Corte di assise di appello. Quando l'istruzione è stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il Tribunale, o la Corte ».

*(È approvato).*

## Art. 42.

*(Modificazione dell'articolo 369 del codice di procedura penale).*

L'articolo 369 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie ».

*(È approvato).*

## Art. 43.

*(Abrogazione dell'articolo 371 del Codice di procedura penale).*

L'articolo 371 del Codice di procedura penale è abrogato.

*(È approvato).*

## Art. 44.

*(Modificazione dell'articolo 374 del Codice di procedura penale).*

L'articolo 374 del Codice di procedura penale è così modificato:

« Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al Tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale ».

*(È approvato).*

Passiamo ora all'articolo 45:

## Art. 45.

*(Impugnazione contro provvedimenti del Tribunale di assise).*

Le sentenze e gli altri provvedimenti del Tribunale di assise sono soggetti ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabilite dal Codice e dalle leggi di procedura penale per i provvedimenti del Tribunale.

Dai senatori Mastino, Oggiano, Giua, Barbareschi, Sinforiani, Castagno, Cortese e Picchiotti è stato presentato il seguente emendamento: « aggiungere, in fine, le parole: " e vengono depositati nella cancelleria del Tribunale di assise o, in mancanza, in quella del Tribunale posto nella sede in cui si è svolto il giudizio " ».

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. A nome della maggioranza della Commissione, dichiaro di accettare tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Mastino e di altri senatori, testè letto, accettato dalla maggioranza della Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 45 con l'aggiunta testè approvata e con le solite modificazioni di carattere formale. Ne do lettura:

Art. 45.

*(Impugnazione contro provvedimenti della Corte di assise).*

Le sentenze e gli altri provvedimenti della Corte di assise sono soggetti ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabilite dal Codice e dalle leggi di procedura penale per i provvedimenti del Tribunale e vengono depositati nella cancelleria della Corte d'assise o, in mancanza, in quella del Tribunale posto nella sede in cui si è svolto il giudizio.

*(È approvato).*

All'articolo 46 non sono stati presentati emendamenti. Do lettura di quest'articolo nel testo risultante dall'introduzione delle note modificazioni di carattere formale:

Art. 46.

*(Convocazione della Corte di assise di appello).*

Quando è proposto appello contro una sentenza della Corte di assise, il cancelliere della Corte di appello, appena pervenuti gli atti indicati nell'articolo 208 del Codice di procedura penale o, se appellante è l'imputato, appena il Pubblico Ministero ha restituito gli atti comunicatigli a norma dell'articolo 517 Codice di procedura penale, li presenta al primo presidente della Corte di appello, che, sentito il Pubblico Ministero, emette decreto di convocazione della Corte di assise di appello competente, anche per un solo giudizio quando vi sono imputati detenuti.

*(È approvato).*

Dal senatore Venditti è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 46-bis.

Dopo le formalità di apertura del dibattimento d'appello le parti e il Pubblico Ministero devono essere interpellati a pena di nullità dal Presidente, perchè dichiarino se intendono chiedere e in quali limiti la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'articolo 520 del Codice

di procedura penale, la quale, se richiesta, deve essere disposta. Soltanto nel caso che il Pubblico Ministero e le parti abbiano dichiarato di rinunciare a tale rinnovazione, si prosegue il dibattimento d'appello nei modi stabiliti nell'articolo 518 del Codice di procedura penale.

Dai senatori Gonzales e Venditti, poi, è stato proposto il seguente altro articolo aggiuntivo:

Art. 46-bis.

Alla rinnovazione parziale o totale del dibattimento di primo grado di cui al comma secondo dell'articolo 520 Codice procedura penale vigente ed alla riassunzione delle altre prove di cui al comma primo dello stesso articolo, sarà provveduto con ordinanza della Corte d'assise d'appello all'inizio o durante il dibattimento, su richiesta di una delle parti o di uno dei membri del Collegio.

L'ordinanza sarà motivata e la richiesta sarà accolta se avrà i voti favorevoli di un terzo dei giudici.

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Dichiaro di rinunciare al mio originario articolo aggiuntivo e di insistere su quello successivamente presentato insieme col senatore Gonzales. Propongo però di modificare il secondo comma di quest'ultimo sostituendo alle parole « un terzo dei giudici » le altre « almeno tre giudici ».

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Non posso condividere la formulazione di questo emendamento. Se infatti viene chiesta la rinnovazione dalle parti, si può anche ammettere che la rinnovazione stessa sia disposta con ordinanza della Corte, decisa per minoranza particolare, anzichè con la normale maggioranza, con la parità. Ma se un membro del Collegio esprime la sua impossibilità di giudicare senza che sia rinnovato il dibattimento — perchè questo praticamente vuol dire una richiesta che parta dal giudice — come si può andare avanti senza fare la rinnovazione del dibattimento? Se uno dei componenti della Corte di assise dichiara di ritenere necessaria la rinnovazione, e lo fa pub-

1948-51 - DLXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

31 GENNAIO 1951

blicamente, evidentemente siamo di fronte a un giudice che non è più in condizioni di giudicare e dichiara apertamente di non avere gli elementi per arrivare ad un giudizio sereno. Or se c'è questa manifestazione e la si ritiene legittima, mi pare che l'ordine di rinnovazione del dibattimento debba venire automaticamente. Chiedo quindi che il primo comma dell'emendamento sia concluso alle parole « su richiesta di una delle parti... ».

VENDITTI. Tu ritorni al mio emendamento originale.

RIZZO DOMENICO. Infatti per me si tratta di sopprimere pure l'ultimo comma per intero.

ZOLI. Secondo lei, si dovrebbe arrivare a questo; che basta che un giudice popolare si alzi e dica: « Chiedo la rinnovazione del dibattimento », perchè si abbia tale rinnovazione.

RIZZO DOMENICO. È inevitabile: se un giudice manifesta la sua impossibilità di pronunciarsi in base agli elementi che possiede. In un caso simile non è concepibile che si possa mandare avanti il dibattimento. Questo si traduceva in causa di esclusione del giurato durante l'esistenza della giuria.

Ora un magistrato competente della Corte di assise, il quale dica: sento il bisogno di rinnovare il dibattimento è un giudice che si manifesta sia pure sotto il profilo particolare e limitato della richiesta.

ZOLI. All'inizio del dibattimento? Allora basta che un giudice popolare abbia voglia di andare a casa perchè mandi all'aria il processo.

RIZZO DOMENICO. Ma, onorevoli senatori, in una forma particolare di giudice quale è lo scabinato che ora noi trasferiamo pure in appello, non è concepibile (e lo ha ammesso l'onorevole Zoli dieci minuti fa) il gravame se non *sub specie* di rinnovazione, di doppia conforme. Per me non c'è dubbio che dovremo prima o poi riconoscere questa necessità: tutti i giudici di Assise dovranno essere rinnovati: su richiesta del Procuratore generale o dell'imputato che si appella, ma dovranno essere rinnovati.

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Per quel che riguarda la rinnovazione del dibattimento dobbiamo intender-

ci. Badate che in tutti i processi gravi, dove vi siano stati 50 o 60 imputati in Corte di assise, potrà essere utile la rinnovazione.

VENDITTI. È indispensabile.

ADINOLFI. Allora mettiamo addirittura che bisogna, in Corte di assise di appello, rinnovare obbligatoriamente la prova perchè abbiamo avuto infiniti esempi di questo negli ultimi tempi, ed avremo un doppione del dibattimento non una revisione di appello.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Discutiamo in questo caso, un problema tecnico, e quindi può anche accadere, come è già accaduto anche per un altro problema dello stesso genere, che su questi stessi banchi non tutti siamo d'accordo. Io ed altri del nostro settore non siamo, infatti, di accordo con l'onorevole Domenico Rizzo. Comprendo che possa apparire utile dilatare fino a certi limiti la rinnovazione del dibattimento in grado d'appello; ma mi sembra inaccettabile la tesi secondo la quale questa decisione potrebbe essere affidata alla volontà di uno solo dei 10 giudici, e addirittura ad un suo voto isolato che si formuli all'inizio del dibattimento. Mi sembra più prudente attenersi alle norme ordinarie dell'articolo 520, perchè suscita perplessità anche la proposta del senatore Gonzales secondo la quale dovrebbero essere sufficienti, per la rinnovazione, i voti di tre giudici.

Anche più pericolosa è la tesi del senatore Rizzo; basti pensare che potrebbe esservi un giudice popolare (od un giudice togato) capriccioso o pigro dalla cui unica volontà dovrebbe dipendere la rinnovazione anche integrale di un dibattimento che può svolgersi, per esempio, contro 20 o 30 imputati e con la citazione di centinaia di testimoni, dando così luogo ad un esiziale ritardo dell'opera di giustizia e aggravando di notevoli spese lo Erario.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Vorrei un chiarimento. Facciamo assieme il caso pratico per comprenderci meglio. Si costituisce la Corte di assise d'appello, si costituiscono le parti, il consigliere o un giudice del popolo inizia la relazione sull'appello da decidere, sorge allora un giudice e chiede la rinnovazione totale o parziale del

1948-51 - DLXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

31 GENNAIO 1951

dibattimento. *Quid iuris?* Se ciò avvenisse — e mi sembra aberrante — si dovrebbe rinviare il dibattimento perchè un giudice si è inopportunamente espresso.

VENDITTI. Questo caso è sostenuto dall'onorevole Rizzo Domenico.

RIZZO DOMENICO. No, lo dice l'emendamento.

MANCINI. Questa prima ipotesi dunque, secondo me, è ipotesi assurda; perchè rovescerebbe tutto il nostro sistema giudiziario trasformando il giudice in parte. Il compagno Rizzo non poteva sostenere questa stranezza. L'ha invece denunciata ed ha fatto bene.

La rinnovazione può essere chiesta — quando si vuole — soltanto dalle parti in causa, cioè difesa, parte civile, Pubblico Ministero. I giudici debbono vagliarla e quindi accoglierla o rigettarla. Consentire che, in pubblica udienza, simile facoltà spetti pure — e per giunta all'inizio del dibattimento — ad un giudice vuol dire violare tutto il processo giudiziario, cancellare l'articolo 520 della procedura penale. Ma oltre ad essere un'ipotesi aberrante, sarebbe un grave pericolo per la serenità, l'obiettività, l'onestà del giudizio. Un giudice, o magari due giudici collegati, potrebbero giovare, nuocere, ostacolare il retto cammino della giustizia.

L'ipotesi è dunque da scartarsi in modo assoluto.

Resta l'altra ipotesi, cioè quella di una minoranza di tre giudici, che in Camera di consiglio, richiedano la rinnovazione. Ebbene — io, che ho sostenuto il valore dell'appello alla stregua della rinnovazione del dibattimento — mi dichiaro irriducibilmente contrario a questo emendamento antidemocratico e anticostituzionale, che verrebbe a violare i segreti della Camera di consiglio e che sarebbe pericoloso per tutti. (*Approvazioni*).

GONZALES. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONZALES. Bisogna ridurre questa discussione alla sua espressione semplice. Siamo, o dovremmo essere, tutti d'accordo che soprattutto nel giudizio di secondo grado di Corte d'assise (dove abbiamo una maggioranza di giudici che non sono adusati all'apprezzamento dei verbali e del gergo dei cancellieri) è provvido l'istituto dell'articolo 520 del Codice di pro-

cedura penale: con la possibilità di rinnovare parzialmente o totalmente il dibattimento di primo grado davanti al giudice di secondo grado. Allora noi della Commissione abbiamo voluto con questa concordata formula dell'emendamento Venditti (il quale era molto più radicale) abbiamo voluto rispondere a tutti gli scrupoli. Ad uno scrupolo di coscienza di chiunque faccia parte del collegio per richiedere la rinnovazione e per questo abbiamo detto: basta una parte od un giudice per proporre la richiesta di un provvido mezzo istruttorio; e lo scrupolo che quest'uno non facesse manovre defatigatorie ci ha spinto poi a professare che il richiedente deve aver poi in sede di discussione in Camera di consiglio il suffragio di almeno tre dei giudici perchè la più ampia prova sia consentita. Avevamo creduto così di rispondere agli inconvenienti che la questione aveva sollevato: onde facilitare nei giudici di appello alle Assisi l'uso della facoltà di cui all'articolo 520 Codice procedura penale che fu scritto per i giudici professionali e quindi è di limiti troppo angusti per l'Assise.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Alle mie osservazioni critiche sulla ipotesi del giudice, che diventa parte, non è stato risposto, segno che non vi era nulla da obiettare. Insisto e rinsisto: i giudici restino giudici e le parti restino parti. Ognuno al proprio posto, con i propri diritti.

Che cosa dice l'emendamento? L'emendamento fa due ipotesi, contro le quali io sono insorto; perchè la rinnovazione del dibattimento, che mi auguro frequente, la domando alla coscienza, e, più che alla coscienza, allo scrupolo dei giudici. Esso non deve essere nè un espediente di accusa, nè di difesa. Ma soltanto un'esigenza di giustizia. Giudicare significa conoscere e la libertà è diritto sacro per tutti.

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Se io ho ben compreso, l'onorevole Mancini vorrebbe limitare la potestà della richiesta unicamente alle parti e non ad uno dei giudici. Io vorrei che questa richiesta non potesse farsi all'inizio. All'inizio è un pericolo. (*Interruzioni e commenti*). Fatemi parlare! All'inizio del dibattimento è un pericolo: se io, ad esempio, sono un giudice popolare sento la rela-

zione, mi alzo e chiedo la rinnovazione totale del dibattimento! (*Commenti*). Ciò non è logico ed è intempestivo.

GONZALES. Ma per chiederlo può chiederlo sempre!

ADINOLFI. Ma io dico non è opportuno chiederlo all'inizio, perchè all'inizio non si può valutare l'importanza precisa della richiesta. In un giudizio, ad esempio, in cui ci siano stati duecento testimoni e cinquanta imputati in prima istanza, i giudici popolari o una delle parti possono chiedere la rinnovazione del dibattito: è una esagerazione. Lo scrupolo può esserci sulla necessità della rinnovazione quando si sono cominciate a sentire le parti.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Torno ad insistere. L'appello, nei giudizi di Assise, o si trasforma in un nuovo giudizio con tutte le prove, come in prima sede; o invece deve seguire le norme procedurali di tutto il sistema di impugnazione. Motivi dedotti in termine, particolarmente specificati. La rinnovazione del dibattimento deve essere dedotta nei motivi di appello, o lasciata al potere discrezionale del giudice, che può ordinarla di ufficio. Sono cose così semplici ed elementari, su cui non si dovrebbe discutere.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. L'osservazione dell'onorevole Mancini e dell'onorevole Berlinguer che il giudice non sia il meglio qualificato per chiedere la rinnovazione del dibattimento mi sembra giusta, perchè quando il giudice nel corso del dibattimento ha detto di non essere informato, quel giudice non può più giudicare. Voi allora se non avete i tre consenzienti constringete questo giudice a partecipare ad un giudizio cui non è informato.

Mi pare che l'osservazione sia pacifica. Vuol dire che se in Camera di consiglio qualcuno dei giudici dirà di non essere informato, deciderà poi la Camera di consiglio. In questo aderisco alla proposta del senatore Mancini che è molto più logica.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io voglio invece esaminare la seconda parte che è quella riguardante la minoranza qualificata. I problemi sono infatti due: primo,

da chi può essere fatta la richiesta; il secondo, il problema della minoranza qualificata, cioè se sono sufficienti tre giudici per disporre la rinnovazione del dibattimento. Io qui voglio far presenti quelli che possono essere i pericoli di queste facoltà, poichè può accadere che quando tre magistrati, tre giudici e, facciamo l'ipotesi che più vi spaventa, due magistrati togati ed un giudice popolare si accorgano che il Tribunale o la Corte di appello è incline verso una certa soluzione, in quel momento, come estremo rimedio, chiedono la rinnovazione del dibattimento. Questa sarebbe una deliberazione per la quale noi potremmo consentire che sia sufficiente la parità, potendo ritenere che la parità basti se deve essere ordinata la rinnovazione del dibattimento, come per quel che riguarda l'assoluzione; ma consentire che la minoranza possa, anche all'ultimo momento, ostacolare la pronuncia di una sentenza che la maggioranza ritiene doveroso pronunciare, e provocare così la rinnovazione del dibattimento, mi sembra estremamente pericoloso. Io non sono avvocato penalista e sottopongo la questione ai colleghi competenti per vedere se ciò non può tornare spesso volte a carico dell'imputato stesso, e se non andiamo incontro ad un vero pericolo per l'amministrazione della giustizia.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Quel che ha detto il collega Zoli riguarda la seconda questione circa la maggioranza o la minoranza; ma vi è ancora la prima questione. L'onorevole Mancini chiedeva se veramente fosse scritto nell'emendamento questa assurdità della possibile manifestazione anticipata del giudicante attraverso la richiesta di un mezzo di istruttoria nuovo e della rinnovazione del dibattimento.

Ora nel testo dell'emendamento è scritto proprio così: « cioè che la rinnovazione può essere chiesta o da una delle parti o da uno dei membri giudicanti ». E ancora più grave è che poi è previsto anche il diniego della rinnovazione non ostante l'avvenuta manifestazione di uno dei giudicanti. È possibile, io dico, che noi lasciamo passare un assurdo di questo genere, che si costituisca cioè un Collegio in cui uno dei giudici manifesti il suo pensiero e questo giudice, anche con l'opinione contraria del

Collegio, debba continuare a far parte del giudizio e a renderlo pur essendosi manifestato?

Faccio quindi formale proposta, nell'ipotesi di votazione, che si voti separatamente, per divisione, perchè si elimini quell'ultima parte del primo comma che suona « su richiesta... di uno dei membri del Collegio ». Vedremo, poi, quale sorte debba subire l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario per esprimere il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In definitiva l'emendamento che è stato proposto dai senatori Gonzales e Venditti cerca di venire incontro a quella preoccupazione che era stata ampiamente esposta dal senatore Venditti nel suo discorso, nel quale ha insistito circa la necessità della rinnovazione del dibattimento data la composizione del Collegio giudicante. La proposta iniziale Venditti tendeva in definitiva ad ammettere comunque in ogni caso, anche su richiesta di uno della parte o di un giudice popolare, l'obbligatorietà della rinnovazione totale o parziale del dibattimento. È chiaro che accogliendo una proposta di questo genere si veniva a modificare sostanzialmente l'istituto del ricorso, del giudizio di appello, e che così come era stato richiesto non poteva essere accolto.

Succeivamente l'emendamento Venditti è stato esaminato dalla Commissione la quale ha cercato di trovare una soluzione intermedia per venire da un lato incontro all'opportunità, data la particolare composizione del Collegio giudicante, di ammettere una larga possibilità del rinnovamento del dibattimento, e dall'altro lato di stabilire qualche garanzia perchè il rinnovamento del dibattimento non abbia luogo in ogni caso, anche quando non ve n'è vero bisogno. Ora dopo la discussione che si è svolta, si domanda se sia opportuno o no modificare l'articolo 520 del Codice di procedura penale. Questa è la questione. Se ho ben compreso, il senatore Mancini ed altri senatori vorrebbero che di questo articolo aggiuntivo proposto dal senatore Venditti e dalla Commissione non se ne facesse nulla e si lasciasse così come è la norma generale contenuta nell'articolo 520.

Ora, per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento Gonzales-Venditti, mi pare che ormai siamo tutti d'accordo che la richiesta del-

la rinnovazione del dibattimento possa essere fatta solo da una delle parti e non da un giudice popolare, perchè il giudice popolare fa parte del Collegio giudicante.

ADINOLFI. Questo risulta già nell'articolo 520.

VENDITTI. Ma là è facoltativo, qua sarebbe obbligatorio.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo comma: secondo l'emendamento Gonzales-Venditti, l'ordinanza sarà motivata e la richiesta sarà accolta se avrà i voti favorevoli di un terzo dei giudici componenti il Collegio. È evidente l'osservazione del senatore Zoli: siamo di fronte a un capovolgimento del principio maggioritario democratico, perchè si viene a creare in sostanza uno strumento a disposizione della minoranza che, se vuole, impedisce alla maggioranza di affermarsi. È quindi un istituto forse eccessivo. Si potrebbe trovare una via di conciliazione, per dare una certa soddisfazione alla tendenza che vuole concedere qualche cosa di più per facilitare in qualche modo il rinnovamento del dibattimento? Forse la via intermedia potrebbe essere quella di concedere il rinnovamento del dibattimento solo quando la richiesta sia accolta dal voto favorevole di una metà dei componenti del Collegio. In questo caso si avrebbe però una modificazione molto limitata e parziale del Codice di procedura penale al suo articolo 520. Giunto a questo punto mi domando se non sia più logico rifarsi puramente e semplicemente a questo articolo 520 del Codice di procedura penale.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. A nome della Commissione, debbo dichiarare che udite le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato — che concordano perfettamente con l'opinione di qualcuno dei membri della Commissione — e considerato il fatto che l'emendamento Venditti-Gonzales in tanto aveva una forza, in tanto poteva sussistere, in quanto vi era l'ultima parte; dato che si ammette, come ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato, che una maggioranza vi deve essere in ogni caso, tanto vale allora ritornare puramente e semplicemente all'articolo 520 del Codice di procedura penale. Per queste ragioni prego il senatore Gonzales e il senatore Venditti di non insistere nel loro emendamento.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Mi dichiaro d'accordo con le dichiarazioni dell'onorevole Azara.

PRESIDENTE. Senatore Gonzales, insiste nel suo emendamento?

GONZALES. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 47, al quale non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura nel testo risultante dalle solite modificazioni di carattere formale:

#### Art. 47.

(*Modificazione dell'articolo 543 del Codice di procedura penale*).

I numeri 2 e 3 dell'articolo 543 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 2) se è annullata la sentenza di una Corte d'assise di appello o di una Corte di appello, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra Corte di assise di appello, ad un'altra sezione della stessa Corte di appello o ad un'altra Corte di appello fra le più vicine;

« 3) se è annullata la sentenza di una Corte di assise, di un Tribunale o di un pretore, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra Corte di assise, ad un'altra sezione dello stesso tribunale o ad un altro Tribunale nel distretto della stessa Corte di appello, o ad un altro pretore dello stesso circondario anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza impugnata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate; ».

(*È approvato*).

#### Art. 48.

(*Modificazione dell'articolo 26 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602*).

L'articolo 26 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è così modificato:

« Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui è convocato il Tribunale di assise o la Corte di assise, il Pubblico Ministero, dopo il deposito in cancel-

leria della sentenza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte di assise; provvede a che sia tradotto nelle carceri del luogo del giudizio.

« Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del Pubblico Ministero, gli atti i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria del Tribunale o della Corte di appello del luogo in cui dev'essere tenuto il giudizio ».

A questo articolo i senatori Mastino, Oggiano, Giua, Barbareschi, Sinforiani, Castagno, Cortese e Picchiotti, hanno presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 26 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, dopo le parole: " luogo del giudizio ", aggiungere le seguenti: " dove rimarrà durante il decorso dei termini per le impugnazioni e per la presentazione dei motivi " ».

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione accetta quest'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione lo emendamento aggiuntivo del senatore Mastino e di altri senatori di cui ho già dato lettura, accettato dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

In seguito all'emendamento testè approvato e con le solite modificazioni di carattere formale, l'articolo 48 risulta così formulato:

#### Art. 48.

(*Modificazione dell'articolo 26 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602*).

L'articolo 26 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è così modificato:

« Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui è convocata la

Corte di assise o la Corte di assise di appello, il Pubblico Ministero, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte di assise di appello, provvede a che sia tradotto nelle carceri del luogo del giudizio, dove rimarrà durante il decorso dei termini per le impugnazioni e per la presentazione dei motivi.

« Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del Pubblico Ministero, gli atti, i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria del Tribunale o della Corte di appello del luogo in cui dev'essere tenuto il giudizio ».

(È approvato).

Agli articoli da 49 a 52 non sono stati presentati emendamenti. Do lettura di questi articoli nel testo risultante dall'introduzione delle note modificazioni di carattere formale:

#### CAPO V.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 49.

*(Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione).*

Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro un anno dalla data della pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

##### Art. 50.

*(Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione).*

Se alla data di entrata in vigore della presente legge gli atti del procedimento sono stati trasmessi al procuratore generale, questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore; qualora le abbia già presentate alla sezione istruttoria, questa restituisce gli atti al giudice istruttore a mezzo del procuratore generale, che, se è necessario, rinnova la requisitoria con riferimento alla sola competenza. Se vi è

stata già sentenza di rinvio al giudizio della Corte di assise o richiesta di decreto di citazione per il giudizio, la citazione è fatta davanti al giudice competente a norma della presente legge. Il decreto di citazione già emesso perde efficacia e deve essere rinnovato.

(È approvato).

##### Art. 51.

*(Commissione provvisoria delle Corti d'assise e delle Corti di assise di appello).*

Fino a quando entreranno in funzione le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta dalla presente legge, la Corte di assise è composta di un consigliere di Corte di appello, che la presiede, di un giudice, nominati entrambi con decreto del primo presidente della Corte di appello, e cinque giudici popolari scelti secondo le norme attualmente in vigore e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo 9 della presente legge. Essa esercita la propria giurisdizione nel circolo e nella sede assegnati dall'ordinamento vigente alla corrispondente Corte di assise.

In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo presidente della Corte di appello, assume nella attuale sua composizione le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del distretto. Tuttavia i magistrati componenti la Corte di assise devono in ogni caso possedere i requisiti preveduti dall'articolo 4, lettere *a)* e *b)*, della presente legge. I giudici popolari devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 9 della presente legge e le sostituzioni eventualmente necessarie sono disposte con decreto del primo presidente della Corte di appello.

Al primo comma di quest'articolo, in conseguenza della modificazione introdotta nell'articolo 3 relativamente al numero dei giudici popolari delle Corti di assise, occorre sostituire alle parole « cinque giudici popolari » le altre « sei giudici popolari ».

Pongo in votazione l'articolo 51 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).



## Art. 52.

*(Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge).*

Quando per effetto della presente legge vi è mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione è fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione è fatta davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'articolo 53.

## Art. 53.

*(Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge).*

Le sentenze pronunziate dalle Corti di assise dopo la pubblicazione della presente legge e quelle per le quali al momento della pubblicazione della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione sono soggette ad appello.

Se alla data di pubblicazione della presente legge contro la sentenza di Corte di assise pende ricorso per Cassazione proposto dall'imputato, questi può dichiarare di voler convertire il ricorso per Cassazione in Appello. Qualora sia intervenuta una dichiarazione di conversione, restano convertiti in Appello anche i ricorsi eventualmente proposti dalle altre parti.

L'appello è portato alla cognizione del giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

Quando per il giudizio di secondo grado è competente la stessa Corte di assise che ha pronunciato la sentenza impugnata, la competenza è attribuita ad altra Corte di assise designata dalla prima Sezione penale della Cassazione che delibera in Camera di consiglio.

Nei procedimenti nei quali non è intervenuta la conversione dell'impugnazione il ricorso mantiene la sua efficacia.

I senatori Azara, De Pietro, Gonzales, Italia, Mastino e Persico hanno proposto il seguente emendamento:

« Sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

« Se alla data della pubblicazione della presente legge, pende contro la sentenza della Corte di assise ricorso per Cassazione è concessa all'imputato la facoltà di domandare la conversione della impugnazione in Appello.

« Nel caso di ricorso di più imputati, qualora soltanto parte di essi domandino la conversione, la Corte di cassazione decide preventivamente il ricorso di sua competenza, a norma del Codice di procedura penale, e, ove concorra l'effetto estensivo dei motivi ai sensi dell'articolo 203 del Codice di procedura penale, regola per tutti l'ulteriore eventuale esame delle impugnazioni.

« In caso di annullamento con rinvio, questo ha luogo alla Corte di assise d'appello competente a conoscere del gravame degli imputati indicati nel comma precedente, e la Corte decide con un'unica sentenza nei riguardi di tutti gli imputati ».

Quest'emendamento è accettato dalla maggioranza della Commissione.

Domando all'onorevole rappresentante del Governo di esprimere il suo parere in proposito.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Azara, testè letto, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 53 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Segue l'articolo 54:

## Art. 54.

*(Dichiarazione di conversione del ricorso. Termina, modi, effetto estensivo).*

La dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere fatta nella cancelleria

del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ovvero nella cancelleria della Corte di cassazione nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente legge.

La dichiarazione può essere fatta personalmente dall'imputato o dall'avvocato che lo difese nel giudizio avanti la Corte di assise o che risulta nominato per la difesa in Cassazione o che ha ricevuto espresso incarico. L'incarico è conferito nelle forme previste dal primo capoverso dell'articolo 134 del Codice procedura penale.

Il cancelliere della Corte di assise trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione la dichiarazione di conversione e gli atti del procedimento, qualora non siano stati già trasmessi.

La Corte di cassazione ordina la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

Del ricevimento degli atti e del relativo deposito il cancelliere del giudice di secondo grado dà avviso a tutte le parti per le quali è operativa la conversione del ricorso e ai difensori.

Nel termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di ricevimento e deposito degli atti devono essere presentati i motivi dell'appello; in mancanza valgono come tali i motivi presentati a sostegno del ricorso per Cassazione.

A questo articolo, da parte dei senatori Mastino, Oggiano, Giua, Barbareschi, Sinforiani, Castagno, Cortese e Picchiotti, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Nel primo comma, alle parole: " nel termine dei giorni trenta ", sostituire le altre: " nel termine di giorni sessanta " »;

« Dopo il secondo comma introdurre il seguente:

« L'imputato che sia detenuto può fare la dichiarazione nelle carceri o nel luogo di pena in cui si trova " ».

Chiedo alla maggioranza della Commissione ed al Governo di esprimere il proprio parere su questi emendamenti.

AZARA. La maggioranza della Commissione accetta questi emendamenti.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo li accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Mastino, testè letto, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Mastino, anch'esso accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 54 con le modifiche testè approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 55.

(*Variazioni del ruolo organico della Magistratura e del bilancio*).

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, nella pianta organica della Magistratura le variazioni necessarie per l'attuazione della legge stessa.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, saranno pure apportate al bilancio del Ministero di grazia e giustizia le variazioni necessarie.

(È approvato).

#### Art. 56.

(*Disposizione finale*).

Dal giorno dell'entrata in vigore delle norme della presente legge cessano di avere vigore tutte le disposizioni con esse incompatibili.

(È approvato).

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Credo che, dato il notevole numero di emendamenti introdotti in questa legge e dato che si sono anche mutate nomenclature, nel caso che la legge venga approvata (noi riconfermiamo la nostra opposizione di

principio e voteremo contro), sarebbe opportuno che si conferisse mandato alla Commissione stessa perchè possa, in sede di coordinamento, operare i necessari ritocchi.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Io propongo appunto ciò che ha proposto l'onorevole Berlinguer, che cioè il Senato dia mandato alla Commissione di coordinare la legge con ogni più ampia facoltà e cioè di fare eventualmente qualche correzione alle parole ed aggiungere ai primi articoli quanto si rendesse necessario per rendere il testo della legge più chiaro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del senatore Berlinguer e del relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Avverto che conseguentemente la votazione complessiva del disegno di legge avverrà sul testo coordinato.

#### Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente mozione:

Il Senato della Repubblica, constatato che nell'attuale momento l'ordinamento di tutela igienica e di assistenza sanitaria da parte dello Stato risulta insufficiente ed inadeguato perchè slegato e frantumato in tanti servizi distribuiti nei vari Ministeri e mancante di unità direttiva, di razionale coordinamento e di integrazione reciproca, e quindi è causa di dispersione di mezzi e di energie nonchè di aggravio di spese; dato:

1) che il progresso realizzato dalle scienze biologiche ha aperto nuovi e più vasti orizzonti in rapporto alla profilassi ed alla cura di molte infermità;

2) che l'assistenza sanitaria, profilattica e curativa, si è estesa e va sempre più estendendosi ed intensificandosi secondo un concetto di tutela sociale da parte dello Stato, specie in rapporto all'incremento e allo sviluppo del lavoro, e che perciò necessita una adeguata legislazione di previdenza e di assistenza sanitaria ed eco-

nomica del lavoratore che valga a proteggerlo contro le due massime calamità: malattia e conseguente miseria;

3) che lo Stato, inserendosi nella vita pubblica della Nazione, deve, innanzi tutto tutelare l'integrità fisica dell'individuo e la sua capacità produttiva, e che perciò l'igiene e la sanità sono chiamate ad influire decisamente sui destini della Nazione;

4) che tali problemi e compiti sono resi più ardui ed impellenti dagli avvenimenti bellici e dalle relative conseguenze;

ritiene necessario costituire l'unità dell'Amministrazione sanitaria con la formazione di organi direttivi tecnici, competenti e responsabili attorno ai quali si polarizzino e agiscano tutte le attività, comprese le prestazioni di carattere assistenziale, ed i servizi sanitari attualmente suddivisi nei vari Ministeri.

Ciò si rende ancora più evidente se si porta la questione sul piano internazionale, in quanto che, di fronte alla grande maggioranza di Stati, 51 su 68, aderenti alla « Organizzazione Mondiale della Sanità » che dispongono di un Ministero dell'igiene e della sanità talora abbinato ad altro servizio analogo statale, e ne deriva l'obbligo per una Nazione di oltre 45 milioni di abitanti, gloriosa di tradizione e ricca di secolare esperienza, anche per una ragione di prestigio e di decoro ed in qualità di aderente alla suddetta Organizzazione, di battere il passo alla stregua delle Nazioni più progredite e di aggiornarsi nella legislazione sanitaria.

Dato inoltre che la creazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in sostituzione della Direzione generale della sanità pubblica, soppressa, pure segnando dal punto di vista legislativo un progresso verso la realizzazione di un ente unico ed autonomo, appare insufficiente a soddisfare con la dovuta competenza ed efficienza alle esigenze di un moderno e coordinato ordinamento igienico-sanitario, in quanto che il nuovo ente costituito non dispone dell'autorità e dell'indipendenza necessarie e nemmeno dei mezzi adeguati pel disimpegno delle sue alte mansioni;

considerato, infine, che tale unificazione non può richiedere un grave onere finanziario, in quanto che alle spese necessarie si potrebbe far fronte con economie nelle spese generali e nella utilizzazione dei servizi (personale ed at-

trezzatura) occorrenti al complesso e pesante funzionamento attuale degli stessi servizi nei vari Ministeri;

il Senato della Repubblica, per tale complesso di ragioni tecniche, funzionali, economiche sociali ed anche di decoro e di prestigio, riconosce la necessità indilazionabile di un riordinamento generale di tutti i servizi igienici e sanitari di spettanza dello Stato, sia al centro come alla periferia, nell'affermazione, non solo che ogni attività igienica e sanitaria deve essere vigilata, controllata e coordinata dallo Stato, ma che tali attività, sia dello Stato come di Enti pubblici, al pari di quanto è avvenuto in altri importanti settori dell'attività statale col raggruppamento dei relativi servizi sotto la direzione di un unico dicastero, devono far capo ed essere sottoposte ad una amministrazione unica, distinta dagli altri organi del potere esecutivo, autonoma e responsabile (47).

SILVESTRINI, PERSICO, CAPORALI, CINGOLANI, DE BOSIO, PIERACCINI, SAMEK LO DOVICI, SANTERO, PAZZAGLI, ALBERTI Giuseppe, JANNELLI, BOCCASSI, ZANARDI, FILIPPINI, LAZZARO, CANALETTI GAUDENTI, TOSATTI, DONATI, CERMENATI, LAZZARINO, PALUMBO, ADINOLFI, TOMMASINI, CORTESE, CARON, MAZZONI, BENEDETTI Luigi, GIUA, CONCI, MARCHINI CAMIA, CARMAGNOLA, LORENZI, TRAINA, VARRIALE, SINFORIANI, MAGLI, MARTINI, BRACGESI, PIEMONTE, PASQUINI, DAMAGGIO, ALUNNI PIERUCCI, LAVIA, VIGIANI, CAVALLERO, MONALDI.

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se, superando le lentezze burocratiche che ancora ostacolano il completamento dei tronchi ferroviari Fabriano-Urbino e Pesaro-Urbino, non ritenga necessario disporre la immediata prosecuzione dei lavori a suo tempo iniziati; così da rendere meno difficile la ripresa economica della importante zona agricola e montana della provincia di Pesaro, il cui centro è Urbino,

città che, anche per la particolare tradizione culturale e per le opere d'arte di cui è ricca, merita di avere un facile e rapido collegamento con le principali arterie della rete ferroviaria regionale, facilitando nel contempo il movimento turistico della zona (1568).

ELIA, CARELLI, GELMETTI, CICCOLUNGO, TARTUFOLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, per conoscere se, in ottemperanza ai principi assistenziali della Carta Costituzionale della Repubblica, non ritengano indispensabile ed urgente predisporre il raddoppio, almeno, della somma di 480 milioni stanziati in bilancio con la legge 28 luglio 1950, n. 626, per l'assistenza continuativa dei ciechi più bisognosi, accertati in ventimila unità. Tale stanziamento consente, per ciascuno di essi, un assegno mensile di appena lire duemila, enormemente lontano da quel *minimum* strettamente indispensabile, per il suo carattere alimentare, alle più urgenti necessità della vita (1569).

VARRIALE, TARTUFOLI, LAVIA, DONATI, PASQUINI, LANZARA, TOMÈ, FOCACCIA, DE GASPERIS, GALLETTO, BOSCO LUCARELLI, BRAITENBERG, TOMMASINI, TOSSELLI, MENGHI, CONCI, DE BOSIO, ROMANO Antonio, PAGE, CARELLI, ELIA, GRAVA, ZELIOLI, MARTINI, RO.

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intende adottare per sottrarre coloro che transitano per le strade a rischio di inattesi ed emozionanti incontri con fiere randagie (come da qualche tempo avviene con una certa frequenza), le quali anche se animate da intenzioni pacifiche, tuttavia di fronte all'accoglienza incivile che talora ricevono, possono irritarsi e passare a pericolose vie di fatto. Occorre invigilare in materia di concessioni, custodie, esercizio, orario ed impianti nei confronti non solo delle fiere ma anche di chi le sfrutta (1570).

RICCI Federico.

*Interrogazione  
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro del tesoro, per sapere se non creda umano fare in modo che i mutilati e invalidi di guerra della I e II categoria che hanno lavorato (come potevano e per alcuni anni nell'Istituto della previdenza sociale), possano essere ammessi alla liquidazione non a 60 anni d'età ma a 50, date le loro condizioni così precarie di salute (1570)

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

FARINA (CORTESE, GAVINA). — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in merito all'operato del prefetto di Pavia che, con condotta apertamente faziosa, il 29 aprile 1950, ha sospeso dalla carica il sindaco di Vigevano signor Bonomi Attilio, adducendo a pretesto motivi di ordine pubblico assolutamente inesistenti, e destando la unanime riprovazione della cittadinanza vigevanese, che ha dimostrato in modo eloquente la sua solidarietà al sindaco sospeso (220).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Modifica all'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alla legge 21 agosto 1949, n. 639, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione annua sulla situazione economica del Paese (1507-Urgenza) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948 (997).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi

europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949 (1285).

4. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 25 novembre 1949 (1372).

5. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e i Paesi Bassi, concluso a Roma il 4 marzo 1950 (1376).

6. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sbocco dei beni italiani nel Sudan e liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio 1950 (1381).

7. Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo fra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950 (1481).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie ed altre linee di trasporto concesse all'industria privata (1065).

3. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

4. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

1948-51 - DLXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

31 GENNAIO 1951

VI. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

---

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti